

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 settembre 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 35/L

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 settembre 2024, n. 133.

Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.



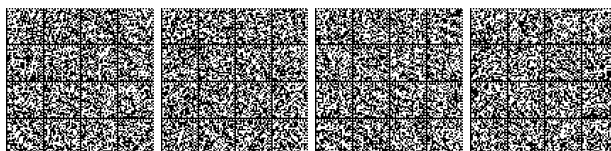


S O M M A R I O

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 settembre 2024, n. 133.

<i>Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (24G00152)</i>	Pag.	1
ALLEGATO	»	29
NOTE	»	75





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 settembre 2024, n. 133.

Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLA GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELLA SALUTE, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente regolamento recante



norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre 1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 6 settembre 1973;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 9 febbraio 1976, recante dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici M.C.T.C., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, concernente il regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Ritenuto necessario modificare la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie indicate all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 14 settembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024 e 7 maggio 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con la nota prot. n. 22933 del 13 giugno 2024 ed integrazione del 7 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “area SAR nazionale”: zona marittima, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, dichiarata dalla Repubblica italiana come area marittima di propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai sensi della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo (1979) e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS 1982);

b) “ATCN”: Archivio telematico centrale delle unità da diporto;

c) “autorità della navigazione interna”: Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346;

d) “autorità marittima”: capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi;

e) “CED”: Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) “codice”: il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

g) “DCI”: dichiarazione di costruzione o importazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152;

h) “STED”: Sportello telematico del diportista;

i) “UCON”: Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto;

l) “UMC”: uffici motorizzazione civile.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «nel registro delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprietà può essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.».

Art. 4.

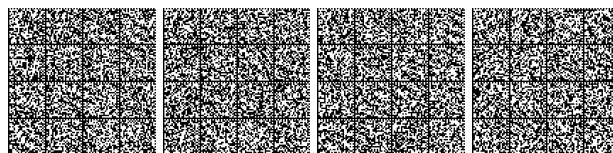
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «imbarcazioni da diporto autocostuite» sono sostituite dalle seguenti: «unità da diporto costruite per uso personale»;

b) al comma 1:

1) la parola «autocostuita» è sostituita dalle seguenti: «costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e»;



2) le parole «nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN presentando a uno STED»;

c) al comma 2:

1) la parola «autocostruite» è sostituita dalle seguenti: «da diporto costruite per uso personale»;

2) le parole «dell'articolo 10 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5»;

3) le parole «3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «14 giugno 2011, n. 104»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le unità da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformità CE di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».

Art. 5.

Perdita di possesso

1. L'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Perdita di possesso*). — 1. Ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta è presentata dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l'annotazione della perdita di possesso.

2. In caso di rientro in possesso o in disponibilità dell'unità da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilità dell'unità da diporto. Se la richiesta è presentata dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unità, prima di procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON può disporre una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

3. Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o in disponibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018,

n. 152, l'UCON comunica allo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1.

4. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'iscrizione di un'unità da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.»;

b) al comma 2, dopo la parola «annotazione» sono inserite le seguenti: «nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto» e dopo le parole «dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalità telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo.»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, a seguito della relativa annotazione, il propieta-



rio o l'utilizzatore in locazione finanziaria può chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il» sono sostituite dalle seguenti: «effettua il».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «nei registri di iscrizione delle unità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «imbarcazioni da diporto» sono inserite le seguenti: «e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON, tramite uno STED»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sull'unità da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicità, sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonché corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «del conservatore» sono sostituite dalle seguenti: «dell'UCON»;

b) al comma 2, le parole «all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON, tramite uno STED».

Art. 12.

Esecuzione della pubblicità

1. L'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Esecuzione della pubblicità*). — 1. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e verificati i requisiti formali dell'atto da trascrivere, inserisce nell'ATCN il contenuto della domanda di pubblicità. Successivamente alla validazione dell'UCON, lo STED fa menzione dell'adempimento delle formalità eseguite sulla copia della nota di trascrizione, che restituisce al richiedente. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sulla licenza di navigazione.

2. L'UCON ricusa la domanda di esecuzione della pubblicità non corredata da tutti i documenti richiesti dalle disposizioni vigenti. La domanda di pubblicità è nuovamente presentata solo a seguito di integrazione della documentazione o dei versamenti dovuti e le viene assegnato automaticamente dal CED un nuovo numero di repertorio progressivo.

3. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, per le unità registrate nell'ATCN, dal numero di repertorio progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza tra le trascrizioni presenti nei registri di iscrizione o nell'ATCN e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o dell'ATCN.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN»;

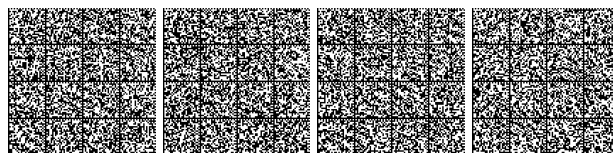
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unità da diporto e di autorità di conservatoria navale.».

Art. 14.

Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero

1. L'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero*). — 1. L'elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rap-



presentante con domicilio in Italia di cui all'articolo 18 del codice è trasmessa all'UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all'unità iscritta.».

Art. 15.

Licenza di navigazione per unità da diporto

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis (*Licenza di navigazione per unità da diporto*). — 1. I modelli di licenza di navigazione per le unità da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Oltre ai dati di cui all'articolo 23, comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza.

Art. 15-ter (*Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172*). — 1. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, chiede l'iscrizione al Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, presentando il titolo di proprietà o l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, anche provvisorio con validità non superiore a sei mesi.

2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, occorre presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Se nell'estratto del registro di iscrizione del Paese dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi della nave, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

Art. 15-quater (*Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,*

n. 172). — 1. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciata dall'autorità marittima di iscrizione della nave ed è redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il numero IMO, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome della nave, il tipo di navigazione a cui la nave è abilitata, la stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso l'equipaggio, il nome dell'eventuale utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, la destinazione esclusiva al noleggio per finalità turistiche, gli estremi del certificato di classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95.

3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciato dall'autorità marittima di iscrizione della nave ed è conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

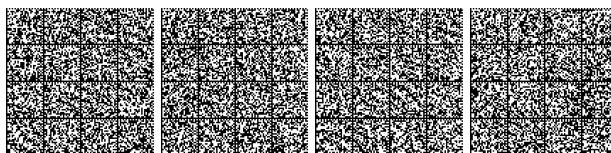
4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si è ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall'autorità marittima alla quale è stata presentata l'istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validità di sei mesi.

5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale.

6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all'autorità marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica.

7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all'autorità marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all'autorità competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, è in corso di validità, l'autorità marittima rilascia l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni.

Art. 15-quinquies (*Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172*). — 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice può essere utilizzata



anche per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la necessità del possesso del titolo professionale marittimo o del diporto per il comandante dell'unità.

Art. 15-sexies (Contrazione dei termini del procedimento). — 1. Fermi restando i termini del procedimento di cui all'articolo 58 del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all'articolo 20, comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «dai registri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ATCN»;

b) al comma 1, le parole «all'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON tramite uno STED»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la cancellazione. L'UCON, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonché dell'INAIL. Ottenuto il nulla osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira i documenti di bordo.»;

d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima procedura è adottata in caso di passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c), del codice.»;

e) al comma 4, dopo le parole «dall'autorità» sono inserite le seguenti: «marittima o della navigazione interna»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta è rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita all'UCON, che cancella l'unità da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità da diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell'unità all'estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il proprietario dell'unità da diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'UCON cancella l'unità da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero o da quella della dichiarazione rilasciata dal proprietario.»;

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo di proprietà, l'UCON cancella d'ufficio l'unità da diporto dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza.».

Art. 17.

Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto

1. L'articolo 17 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto*). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto il proprietario presenta all'UCON, tramite uno STED, i seguenti documenti:

a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;

b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario il rilascio del duplicato della licenza di navigazione.».



Art. 18.

Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172*). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche il proprietario presenta all'autorità marittima di iscrizione i seguenti documenti:

a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;

b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l'autorità marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente e l'eventuale licenza deteriorata.».

Art. 19.

Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN

1. L'articolo 19 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN*). — 1. La sigla o il numero di individuazione delle unità da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con caratteri maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 20, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «la stessa è» è inserita la seguente: «stata».

Art. 21.

Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore*). — 1. Ai fini dell'articolo 24-bis,

comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando è fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 24-bis, comma 4, del codice.

2. Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalità di trascrizione.».

Art. 22.

Identificativo per la navigazione temporanea

1. L'articolo 21 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Identificativo per la navigazione temporanea*). — 1. L'identificativo per la navigazione temporanea è generato automaticamente dal CED su base nazionale ed è costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP".

2. L'identificativo è riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'unità da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall'articolo 19, comma 1.».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 22 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 21, comma 1».

Art. 24.

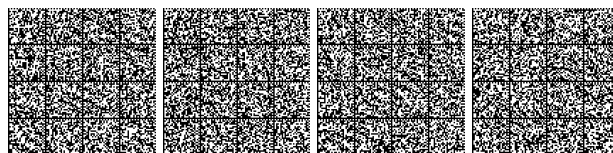
Modifiche all'articolo 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «navi da diporto» sono inserite le seguenti: «, anche utilizzate a fini commerciali, nonché per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,»;

b) al comma 2, dopo le parole «circondariali marittimi» sono inserite le seguenti: «e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e dopo le parole «Gli uffici marittimi» sono inserite le seguenti: «, gli UMC»;

c) al comma 3, le parole da «a cura dell'ufficio che ha provveduto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dall'UCON tramite lo STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all'INPS, nonché al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità, inoltra all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di navigazione»;



d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorità consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia.»;

e) al comma 4, le parole «o consolari» sono sostituite dalle seguenti: «, gli UMC o gli uffici consolari»;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. L'armatore può chiedere all'INPS l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure più posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali è adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del codice.».

Art. 25.

Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto

1. L'articolo 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto*). — 1. Ai fini delle annotazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore presenta domanda a uno STED.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che l'impresa individuale o la società richiedente ha nell'oggetto sociale le attività commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice che si intendono esercitare e gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;

b) licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale;

c) nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice, l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente o copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 3, del codice.

3. In caso di mutamento di uno o più dei soggetti di cui al comma 1, l'interessato presenta a uno STED domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.».

Art. 26.

Deposito dei documenti di bordo presso l'autorità doganale, nautica sociale, comando e condotta di unità da diporto

1. Dopo l'articolo 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis (*Deposito dei documenti di bordo presso l'autorità doganale*). — 1. In caso di lavori di trasformazione di unità battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell'applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto dall'autorità doganale fino alla riesportazione dell'unità, al fine di avere semplificazioni procedurali di carattere nazionale, da definire con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Art. 24-ter (*Nautica sociale*). — 1. L'autorità competente, nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorità le aree destinate all'ormeggio, anche a secco, delle unità appartenenti alla nautica sociale di cui all'articolo 2-bis del codice, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e le aree di sosta dei relativi carrelli.

2. Le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell'articolo 49-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.

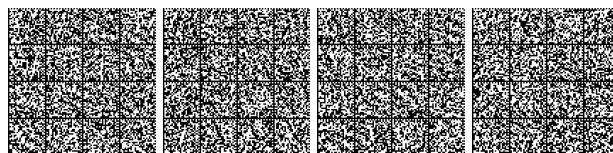
Art. 24-quater (*Comando e condotta di unità da diporto*). — 1. Per comando di un'unità da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unità, come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessità di tenere costantemente il timone dell'unità, comporta l'assunzione delle responsabilità della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale può essere affidata a terzi.

2. Per condotta di un'unità da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unità.».

Art. 27.

Modifiche all'articolo 27 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 3».



Art. 28.

Patenti nautiche di categoria D

1. Dopo l'articolo 27 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (*Patenti nautiche di categoria D*). —

1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:

a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonché di moto d'acqua, se di tipo D1;

b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.

2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all'allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. L'abilitazione è limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa.

3. A bordo delle unità di cui al comma 1 può essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d'acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.

4. Fino al compimento del diciottesimo anno di età, la patente di categoria D, tipo D1, è limitata al comando di natanti da diporto e moto d'acqua.

5. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneità psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico.

6. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.»

Art. 29.

Modifiche all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a, le parole «per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale» sono sostituite dalle seguenti: «per i trasporti e la navigazione» e dopo la lettera

c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.».

Art. 30.

Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2

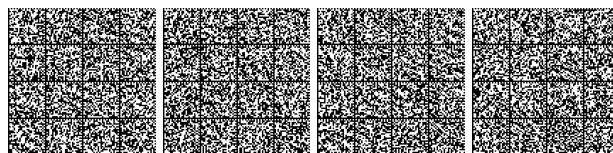
1. L'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2*). — 1. Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

2. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, è sostenuta innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2016, o a quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice, ovvero innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore dell'UMC, scelto tra i medesimi soggetti nonché tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma della legge 1º dicembre 1986, n. 870. Le funzioni di esaminatore possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell'UMC.

3. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita:

a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle capitanerie



di porto in servizio permanente effettivo o in congedo; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo; il personale della gente di mare in possesso di abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del citato decreto 25 luglio 2016, o di comandante del diporto di cui all'articolo 7 del richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo;

b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo; i comandanti su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del citato decreto 25 luglio 2016 o i capitani del diporto di cui all'articolo 6 del richiamato decreto n. 121 del 2005.

4. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalità indicate al comma 3, lettere a) e b).

5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa è sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 2. La prova pratica per le medesime patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando di navi da diporto è sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta di esame per la prova pratica è distinta dalla seduta di esame per la prova teorica. Per lo svolgimento della prova di navigazione a vela, l'esaminatore è affiancato da un istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-*quinquies* del codice.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3-*bis*, del codice si applicano alle unità da diporto impiegate per lo svolgimento della prova pratica.

7. I docenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere anche in posizione di quiescenza, ma non devono aver superato il settantacinquesimo anno di età. Ai soli fini di cui al presente articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli, rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT.

8. Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali conflitti di interesse.

10. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Nell'allegato II sono definiti i criteri e le modalità di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a favore dei candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel rispetto dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)», sancito nella seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012 nonché delle linee guida allegate al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669.».

Art. 31.

Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1

1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis* (*Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1*). — 1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.

2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-*septies* del codice, nonché dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-*octies* del codice.

3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2.

4. Alle modalità di svolgimento della prova di idoneità finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo 29, comma 11.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:

a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo;



b) l'oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche;

c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale;

d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;

e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale;

f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.»

Art. 32.

Modifiche all'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «la relativa prova pratica» sono sostituite dalle seguenti: «le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di età, possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione.».

Art. 33.

Esercitazioni pratiche

1. L'articolo 31 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Esercitazioni pratiche*). — 1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonché per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purché durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.

2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identità o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unità da diporto per un termine di validità temporale pari a quello della domanda.».

Art. 34.

Rilascio delle patenti nautiche senza esami

1. L'articolo 32 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Rilascio delle patenti nautiche senza esami*). — 1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle unità esclusivamente a motore sono:

a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall'unità madre rilasciato dalla Marina militare;

b) brevetto di abilitazione per la condotta di unità navali ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d'altura, di galleggianti a motore d'uso locale e di mezzi speciali, esclusi i rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare;

c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d'altura rilasciato dalla Marina militare;

d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;

e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia dalla costa o dall'unità madre;

f) brevetto di abilitazione al comando di unità navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti dalla costa;

g) brevetto di specializzazione di comandante di unità navale rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;

h) brevetto di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;

i) patentino di abilitazione al comando di unità navali della Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;

l) patentino di abilitazione al comando di unità navali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;

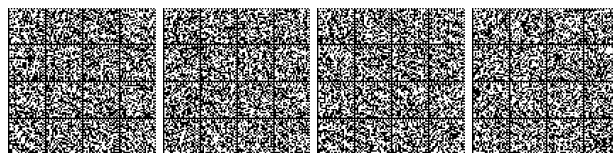
m) abilitazione al comando di unità navali d'altura dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;

n) abilitazione al comando di unità navali in navigazione costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;

o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell'Esercito italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;

p) abilitazione al comando o condotta di unità o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;

q) abilitazione al comando o condotta di unità o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;



r) brevetto di abilitazione al comando di unità navale in navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia penitenziaria presso scuole della Marina militare.

2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-*quater* del codice validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa sulle unità esclusivamente a motore sono i seguenti:

a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall'unità madre rilasciato dalla Marina militare;

b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;

c) brevetto abilitante alla condotta di "motoscafi da corsa M.M." rilasciato dalla Marina militare;

d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici miglia dalla costa o dall'unità madre;

e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione entro dodici miglia dalla costa o dall'unità madre rilasciata dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;

f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali dell'Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza.»

Art. 35.

Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane

1. L'articolo 34 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane*). — 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonché natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto è tenuto a bordo in originale.

2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.

3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonché per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da

tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unità da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica è regolato dall'articolo 39 del codice.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero è dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.»

Art. 36.

Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale

1. L'articolo 35 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale*). — 1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneità finale di cui all'articolo 29-*bis* per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda:

a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di età e sono in possesso dell'attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5;

b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29, comma 10;

c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d'età e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio.

2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unità a motore.»

Art. 37.

Giudizio di idoneità

1. L'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Giudizio di idoneità*). — 1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, né la sua convalida.

2. Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C.



3. I soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2, alle condizioni ivi previste.

4. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanità di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore.

5. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011.

6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito oltre al codice identificativo del medico.

7. Per i cittadini italiani residenti all'estero il giudizio di idoneità psichica e fisica può essere espresso anche da un medico, di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.

8. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è effettuato dalla commissione medica locale, competente per territorio, nei seguenti casi:

a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3;

b) in tutti i casi in cui il medico accertatore lo ritenga opportuno.

9. La commissione medica locale, composta da medici di cui ai commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla convalida della patente nautica all'autorità marittima o all'UMC competente, che adotta il provvedimento di

sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

10. In caso di disabilità o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento né di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. L'originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti dal medico accertatore, è restituita al candidato.

11. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che non ha scadenza di validità. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, è restituita al candidato.

12. Avverso il giudizio di idoneità psicofisica è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanità di Rete ferroviaria italiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o psichici.

13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validità per l'intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e può essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se è ancora in corso di validità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il certificato medico è conforme al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1, ed è soggetto a imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all'allegato I, annesso 2, è consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4 e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni.

14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.»

Art. 38.

Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche

1. L'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche*). — 1. Non possono



conseguire la patente nautica, né la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, né la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonché di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorità marittima o l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell'autorità consolare o di altra autorità competente dello Stato di cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare o di altra autorità competente dello Stato di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Art. 39.

Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;

b) al comma 2, dopo le parole «di categoria C» sono inserite le seguenti: «o di categoria D, tipo D2,» e dopo le parole «certificato rilasciato» sono inserite le seguenti: «dal medico accertatore o»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di deterioramento o di illeggibilità, il titolare chiede all'autorità marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».

Art. 40.

Modifiche all'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche»;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su disposizione dell'autorità giudiziaria».

Art. 41.

Modifiche all'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica è sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorità marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre gravi danni.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.».

c) al comma 5, le parole «al prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «all'UMC»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.».

Art. 42.

Revoca delle patenti nautiche

1. L'articolo 41 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Revoca delle patenti nautiche*). — 1. La patente nautica è revocata dall'autorità marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non è più in possesso, con carattere permanente, dell'idoneità fisica e psichica alla convalida ai sensi dell'articolo 36.



2. Se a seguito della visita medica di idoneità viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B è affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, può essere chiesto all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 4, può essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2.

3. Se il titolare non è più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37, la patente nautica è revocata dall'autorità marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio. L'interessato può conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione.

4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.»

Art. 43.

Unificazione di patenti nautiche

1. L'articolo 45 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Unificazione di patenti nautiche*). —

1. Coloro che sono in possesso di più patenti nautiche ne richiedono, in occasione della convalida, l'unificazione all'autorità marittima o all'UMC che ha rilasciato la patente nautica più recente.»

Art. 44.

Registro delle patenti nautiche

1. L'articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Registro delle patenti nautiche*). — 1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorità marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 45.

Distruzione delle patenti nautiche

1. Dopo l'articolo 47 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (*Distruzione delle patenti nautiche*). —

1. Il periodo massimo di giacenza presso l'autorità ma-

rittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonché degli stampati ritirati e sostituiti perché non più in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, è fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile. Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non più in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti.

2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 è redatto verbale di distruzione, che è conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»

Art. 46.

Modifiche all'articolo 48 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 48 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis»;

b) al comma 3, dopo le parole «natanti da diporto» sono inserite le seguenti: «e le moto d'acqua» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche».

Art. 47.

Modifiche all'articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'alinfa è sostituito dal seguente: «Il certificato di sicurezza è rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON» e alla lettera b), le parole da «dell'articolo 10 del codice ovvero affidato» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, scelto dal proprietario dell'unità o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»;

b) al comma 3, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN» e dopo le parole «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o dello Spazio economico europeo»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione fi-



nanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.»;

d) al comma 5, le parole «affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante» sono sostituite dalla seguenti: «autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell'unità o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unità da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorità consolare, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».

Art. 48.

Modifiche all'articolo 51 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 51 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a) le parole «dall'immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla registrazione nell'ATCN» e alla lettera b) le parole «dall'immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla registrazione nell'ATCN»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6» e al secondo periodo, dopo le parole «e il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Alle unità da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilità o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, è rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità.»;

d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unità venga eseguita un'ispezione a secco della carena».

Art. 49.

Modifiche all'articolo 52 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampiate sul prodotto.».

Art. 50.

Modifiche all'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto della quale costituiscono dotazione.»;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice».

Art. 51.

Modifiche all'articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un'unità pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio.»;



c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.»;

d) al comma 3, la parola «acquascooter» è sostituita dalle seguenti: «moto d'acqua».

Art. 52.

Modifiche all'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN».

Art. 53.

Modifiche all'articolo 57 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 57 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «dei requisiti in base ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di navigabilità in base al quale»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato di sicurezza è stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria può presentare la medesima documentazione all'autorità consolare.»;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l'articolo 51, comma 3 per le unità marcate CE e l'articolo 51, comma 3-bis per le unità non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998.

3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneità e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve

eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validità dell'attestazione di idoneità rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneità e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validità.».

Art. 54.

Modifiche all'articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 60, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, la parola «tenuto» è sostituita dalla seguente: «tenuta».

Art. 55.

Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica

1. Dopo l'articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis (Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica). — 1. Le istruzioni di cui dell'articolo 27, comma 8, del codice, sono redatte in lingua italiana e inglese secondo lo schema in allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2022, n. 11.».

Art. 56.

Tipi di visite

1. L'articolo 62 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (Tipi di visite). — 1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:

- a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
- b) periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70;
- c) occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

2. Le visite sono disposte dall'autorità marittima o della navigazione interna, nella cui giurisdizione l'unità da diporto si trova, su richiesta presentata dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria tramite uno STED.

3. Lo STED, a seguito di convalida dell'UCON, rilascia il certificato di sicurezza sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e sulla base dell'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall'autorità marittima o della navigazione interna. Lo STED aggiorna l'ATCN con i dati del



certificato di sicurezza e, in caso di rinnovo, rilascia il tagliando di aggiornamento della licenza di navigazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, previa presentazione della DCI aggiornata.

4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorità consolare che, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio, provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

5. L'autorità consolare trasmette all'UCON, per la convalida e l'aggiornamento dell'ATCN, copia del certificato di sicurezza, l'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza.»

Art. 57.

Modifiche all'articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «nonché un'ispezione a secco della carena» sono sostituite dalle seguenti: «, un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilità in acqua»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione può essere dispensata dalla prova di stabilità, qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di gemellarità con un'altra unità costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravità della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati.»;

c) al comma 3, le parole «organismi affidati» sono sostituite dalle seguenti: «organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».

Art. 58.

Modifiche all'articolo 65 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 65 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario.»;

b) al comma 2, dopo le parole «dall'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «o della navigazione interna»;

c) al comma 3, dopo le parole «il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria» e dopo le parole «dall'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «o della navigazione interna»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validità del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.».

Art. 59.

Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nella cui giurisdizione si trova l'unità da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonché l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5,».

Art. 60.

Modifiche all'articolo 68 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 68 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorità marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione è annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorità marittima sull'attestazione d'idoneità e, tramite l'autorità marittima, è trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validità.».

Art. 61.

Modifiche all'articolo 69 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 69, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».



Art. 62.

Modifiche all'articolo 70 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «dall'autorità marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON».

Art. 63.

Modifiche all'articolo 71 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 71 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di nave proveniente da altri registri»;

b) al comma 2, dopo le parole «e il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario».

Art. 64.

Modifiche all'articolo 72 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 72 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

b) al comma 2, la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

c) al comma 4, la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

d) al comma 5, la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

e) il comma 6 è abrogato.

Art. 65.

Modifiche all'articolo 73 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 73 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

b) al comma 3, la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

c) al comma 4, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

d) al comma 6, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».

Art. 66.

Modifiche all'articolo 74 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 74 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.».

Art. 67.

Modifiche all'articolo 75 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 75 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure una bussola elettronica»;

2) alla lettera h), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

3) alla lettera i), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

4) alla lettera l), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;

5) alla lettera m), la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

6) alla lettera n), la parola «ministeriale» è sostituita dalle seguenti: «del Ministro della sanità»;

7) alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239»;

8) alla lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239»;

9) dopo la lettera t), è inserita la seguente: «t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al com-



ma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.».

Art. 68.

Modifiche all'articolo 76 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice».

Art. 69.

Modifiche all'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «L'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova» e la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

b) al comma 2, dopo le parole «L'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova», la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e dopo le parole «prove di navigazione con navi da diporto» sono inserite le seguenti: «non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice».

Art. 70.

Modifiche al Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. Alla rubrica del Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

Art. 71.

Modifiche all'articolo 78 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 78, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146:

a) al comma 1, dopo le parole «escluso l'equipaggio» sono inserite le seguenti: «, nonché alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95»;

b) al comma 2, le parole «Alle unità» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 89-ter, alle unità».

Art. 72.

Modifiche all'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.».

Art. 73.

Modifiche all'articolo 81 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 81 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «ovvero affidati» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

b) al comma 2, la parola «affidato» è sostituita dalla seguente: «autorizzato».

Art. 74.

Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

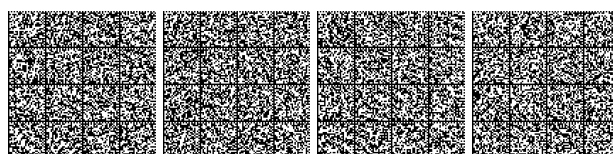
1) all'alinea, le parole «all'allegato VII» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto»;

2) alla lettera a), le parole da «sulla base della dichiarazione di idoneità» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità e a seguito di convalida dell'UCON»;

3) alla lettera b), dopo le parole «dall'autorità» sono inserite le seguenti: «marittima o della navigazione interna»;

b) al comma 3, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneità da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida



dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneità.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneità al noleggio è rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneità sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.»;

e) al comma 7, le parole «è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «di idoneità rinnovato o convalidato è inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN» e le parole «all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità marittima o della navigazione interna»;

f) al comma 8, le parole «di uno dei Paesi dell'Unione europea» sono sostituite dalla seguente: «straniera».

Art. 75.

Modifiche all'articolo 84 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Art. 76.

Modifiche all'articolo 85 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 85, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «La visita iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale».

Art. 77.

Modifiche all'articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle

caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneità perde di validità e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unità a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneità perde di validità nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato.»;

c) al comma 2, le parole «L'autorità comunica» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unità.».

Art. 78.

Modifiche all'articolo 88 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 88 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato VIII. È responsabilità del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato VIII-bis.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, è annotata sul certificato di idoneità a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorità marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneità, per i natanti.».

Art. 79.

Modifiche all'articolo 89 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «otto».



Art. 80.

Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

1. Dopo l'articolo 89 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:

«Art. 89-bis (*Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172*). —

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l'emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1. L'approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e può essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2.

Art. 89-ter (*Italian Passenger Yacht Code*). —

1. L'Italian Passenger Yacht Code prescrive criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento per le navi da diporto impiegate in attività di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali, non trasportano cargo e sono denominate "passenger yacht".

2. L'Italian Passenger Yacht Code assicura le equivalenze e le esenzioni rispetto ai criteri delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera aa), numero 1) del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, nonché agli standard delle stesse per garantirne l'applicabilità in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle unità di cui al comma 1.

3. I requisiti previsti dall'Italian Passenger Yacht Code fanno riferimento alla navigazione senza limiti dalla costa, ad eccezione delle regioni polari, per le quali sono espressamente indicati specifici standard.

4. Se le disposizioni delle convenzioni SOLAS 1974 e LL 1966 sono in parte applicate e in parte derogate dall'Italian Passenger Yacht Code, il testo della parte applicata è incorporato nel suddetto codice.

5. Le proposte per l'applicazione di standard alternativi ritenuti almeno equivalenti ai requisiti dall'Italian Passenger Yacht Code sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base

della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato. Le deroghe ai requisiti del citato codice sono ammesse solo a condizione che l'equivalenza:

a) si fondi sui requisiti di base della convenzione derogata;

b) incorpori requisiti più elevati per bilanciare le deroghe al fine di un complessivo livello di sicurezza equivalente;

c) soddisfi le finalità essenziali dei requisiti interessati dalla deroga;

d) preveda eventuali requisiti specifici previsti dall'amministrazione competente nel decreto di cui al comma 13;

e) ove necessario, sia sottoposta con successo a prove tecniche o a un'analisi ingegneristica.

6. Gli standard alternativi già approvati dall'amministrazione conformemente al comma 7 sono applicabili ad altri passenger yacht qualora l'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di sostanziale equivalenza tra le unità.

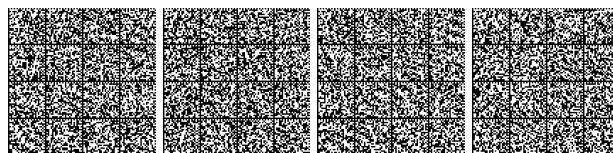
7. Le esenzioni relative ad alcuni standard sono rilasciate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La concessione delle esenzioni è limitata nella misura consentita dalle convenzioni internazionali ed è considerata eccezionale.

8. L'approvazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze può essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.

9. Le navi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono richiedere la certificazione in conformità con l'Italian Passenger Yacht Code. Tutte le navi che subiscono riparazioni, trasformazioni e modifiche devono continuare a soddisfare almeno i requisiti precedentemente applicabili alle stesse.

10. Se alla nave sono effettuate riparazioni, trasformazioni e modifiche tali da variare sostanzialmente le dimensioni, gli spazi di alloggio per i passeggeri o aumentare significativamente la durata in servizio di una nave di cui al comma 10, la stessa è considerata come nuovo passenger yacht la cui data di costruzione coincide con quella in cui sono iniziate le operazioni di conversione, riparazione, trasformazione o modifica.

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è approvato l'Italian Passenger Yacht Code che riporta le definizioni, i criteri di progettazione, gli standard di costruzione, le misure di sicurezza, le misure di prevenzione dell'inquinamento, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative procedure, nonché le modalità di monitoraggio degli standard alternativi di cui al comma 5 e le esenzioni di cui al comma 7.»



Art. 81.

Modifiche all'articolo 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 90, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole «indicati nell'allegato V», sono inserite le seguenti: «issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e»;

b) alla lettera c), le parole «un'unità» sono sostituite dalle seguenti: «un'unità» e le parole «EN 14467» sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN ISO 24803:2018».

Art. 82.

Modifiche all'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.»;

b) al comma 2, le parole «il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito» sono sostituite dalle seguenti: «le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite»;

c) al comma 3, dopo le parole «superficie gonfiabile» è inserita la seguente: «autoraddrizzante»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2»;

e) al comma 5, le parole «dai segnali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle segnalazioni».

Art. 83.

Limitazioni particolari

1. Al Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo il Capo III sono inseriti i seguenti:

«Capo III-bis

LIMITAZIONI PARTICOLARI

Art. 91-bis (Limiti di velocità e di emissioni sonore).

— 1. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità marittima competente per esigenze di carat-

tere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite è ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorità della navigazione interna competente.

2. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonché nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all'ancora è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità, comunque, non superiore a 3 nodi.

3. Nelle acque marittime, è fatto divieto alle unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite è determinato dall'autorità della navigazione interna competente.

Art. 91-ter (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa). — 1. Nell'adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l'autorità della navigazione interna competente mira a garantire:

a) l'incolumità dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza;

b) l'ancoraggio delle unità da diporto in sicurezza, anche in relazione all'incolumità delle persone a bordo, con riguardo alle località che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsità di ripari o fondali superiori a 10 metri.

Art. 91-quater (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità in mare e nelle acque interne). — 1. Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocità dell'unità da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione.

4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilità per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione.

Capo III-ter

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRAINO PER IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN MARE

Art. 91-quinquies (Regime amministrativo). —

1. La comunicazione di inizio attività prevista dall'arti-



colo 49-*duodecies*, comma 2, del codice, è presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalità telematiche, dalle ditte individuali o dalle società che:

a) hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto iscritta nell'ATCN, dotata del certificato di idoneità di cui all'articolo 91-*septies* e con l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare;

b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino.

2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attività.

3. Nella comunicazione di inizio attività sono contenuti:

a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e delle sedi operative;

b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell'impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o le società in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di società e per le cooperative;

c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale "servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare";

e) i contatti di reperibilità;

f) gli estremi di individuazione delle unità da diporto adibite al servizio.

4. La comunicazione è inoltre presentata in caso di:

a) trasferimento della sede legale;

b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto;

c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attività;

d) variazioni della proprietà o dell'assetto societario o cooperativo;

e) variazione delle unità da diporto adibite al servizio;

f) variazione dei contatti di reperibilità.

5. La comunicazione di inizio attività può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che:

a) hanno compiuto gli anni diciotto;

b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;

c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).

6. La comunicazione di inizio attività non può essere presentata da coloro che:

a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'articolo 37;

b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento.

7. Il servizio è esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non può essere affidato ad altre imprese.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o più requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio.

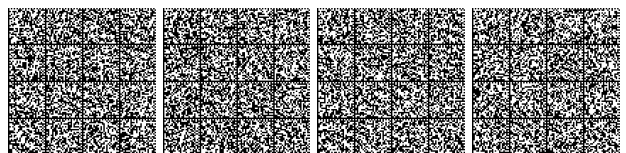
9. La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8.

10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unità utilizzate per il servizio. Nel registro è annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unità utilizzate.

Art. 91-*sexies* (*Requisiti dell'equipaggio*). —

1. Possono condurre le unità adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unità a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell'articolo 33 e dell'allegato III.

2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unità adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro



comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all'articolo 91-*quinquies*, comma 5, lettera c), oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).

Art. 91-*septies* (*Requisiti dell'unità da diporto*). —

1. L'unità da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere:

a) iscrizione nell'ATCN;

b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: "imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare";

c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54;

d) certificato di idoneità al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

e) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino.

2. Il certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera d) è rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, volta a verificare l'idoneità al servizio dell'unità da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalità delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino nonché i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l'organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneità.

3. Il certificato di idoneità è conforme al modello di cui all'allegato XI-*bis* ed è rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

Art. 91-*octies* (*Numero minimo dei componenti dell'equipaggio*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91-*undecies*, l'equipaggio delle unità adibite al servizio di assistenza e traino è composto almeno dal comandante e da altra persona in qualità di operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91-*sexies*.

Art. 91-*nonies* (*Limiti di operatività del servizio*). — 1. Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 91-*quinquies*, comma 10.

Capo III-*quater*

UNITÀ DA DIPORTO A CONTROLLO REMOTO

Art. 91-*decies* (*Navigazione delle unità da diporto a controllo remoto*). — 1. Le unità da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN.

2. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonché per la verifica di parti o attrezzature di unità da diporto in fase di costruzione o riparazione.

3. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è suddivisa nelle seguenti categorie:

a) "libera": navigazione con unità condotta a vista per la quale non è prevista comunicazione o autorizzazione;

b) "controllata": navigazione con unità condotta non a vista, distinta in:

1) tipo A: navigazione per la quale è richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all'autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;

2) tipo B: navigazione per la quale è richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;

c) "certificata": navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell'unità da diporto a controllo remoto o all'equipaggio remoto.

4. L'autorità competente di cui al comma 3 può esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni.

5. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata è limitata al mare territoriale. La navigazione certificata è consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo è sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall'articolo 27-*bis*, comma 2, del codice.

Art. 91-*undecies* (*Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali*). — 1. Per la navigazione di unità da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali è richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente.

Art. 91-*duodecies* (*Disciplina delle unità da diporto a controllo remoto*). — 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unità da diporto a controllo remoto, nonché le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalità di navigazione autonoma, l'impiego standard e dell'equipaggio remoto. Sono altresì disciplinate ulteriori attività consentite con unità da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall'articolo 91-*decies*.

Capo III-*quinquies*

ARCHIVIO NAZIONALE DEI PRODOTTI DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Art. 91-*terdecies* (*Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto*). — 1. L'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all'articolo 60, com-



ma 3-bis, del codice, è gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto.

2. Le autorità marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalità telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all'articolo 60, comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalità di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio.

3. L'archivio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità telematiche di comunicazione e di accesso all'archivio.»

Art. 84.

1. Dopo il titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:

«TITOLO III-bis

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 91-*quaterdecies* (Trattamento dei dati personali). — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalità e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, degli STED, del CED, delle Capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, degli UMC, delle Aziende sanitarie locali, dei medici accertatori e delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 36, degli organismi tecnici di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).

3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché a quelle nazionali vigenti, nel rispetto dei principi di protezione e conservazione dei dati in rapporto alle finalità perseguite con i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità.

Art. 91-*quindecies* (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalità di accesso). — 1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonché il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalità definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED.

2. L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, con le modalità previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1.

3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonché agli altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 91-*sedecies* (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali). —

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell'attività di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.

2. Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento.»

Art. 85.

Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative

1. L'articolo 92 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 92 (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative). — 1. Per il rilascio della certificazione di conformità dei natanti e delle



imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformità al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE.

2. Per il rilascio della certificazione di conformità dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto già immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

3. Per il rilascio della certificazione di conformità delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.».

Art. 86.

Modifiche all'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dall'Allegato I del presente decreto.

Art. 87.

Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le lettere A e B sono sostituite dalle lettere A e B di cui all'allegato II del presente decreto.

Art. 88.

Modifiche all'allegato III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dall'Allegato III del presente decreto.

Art. 89.

Modifiche all'allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dall'Allegato IV del presente decreto.

Art. 90.

Modifiche all'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dall'Allegato V del presente decreto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura il monitoraggio dell'efficacia dei mezzi e delle dotazioni di cui all'allegato V al fine di verificare, sulla base dell'evoluzione tecnologica, la necessità del loro aggiornamento.

Art. 91.

Allegato V-BIS

1. Dopo l'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito l'Allegato V-BIS di cui all'allegato VI del presente decreto.

Art. 92.

Modifiche all'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dall'Allegato VII del presente decreto.

Art. 93.

Allegato VII-BIS

1. Dopo l'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito l'Allegato VII-BIS di cui all'allegato VIII del presente decreto.

Art. 94.

Modifiche all'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dall'Allegato IX del presente decreto.

Art. 95.

Allegato VIII-BIS

1. Dopo l'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito l'Allegato VIII-BIS di cui all'allegato X del presente decreto.

Art. 96.

Modifiche all'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dall'Allegato XI del presente decreto.



Art. 97.

Allegato XI-BIS

1. Dopo l'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito l'Allegato XI-BIS di cui all'allegato XII del presente decreto.

Art. 98.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre 1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 6 settembre 1973;

b) decreto del Ministro per i trasporti 9 febbraio 1976, recante dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici M.C.T.C., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976;

c) gli articoli 4, 18 e 43 e gli allegati IX e X del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

Art. 99.

Disposizioni transitorie

1. Le dimensioni e il posizionamento delle sigle di individuazione delle unità da diporto, già iscritte nei registri cartacei ma non ancora transitate nell'ATCN, sono adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 19 in occasione del loro popolamento nel predetto archivio telematico.

2. Le seguenti dotazioni di sicurezza diventano obbligatorie dopo un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) luce ad attivazione automatica (montata sui giubbotti di salvataggio) di cui all'allegato V e VIII;

b) scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri di cui all'allegato V;

c) tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg) di cui all'allegato V e VIII;

d) imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) di cui all'allegato V e VIII.

Art. 100.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 101.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 settembre 2024

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

Il Ministro della cultura
GIULI

Il Ministro del turismo
GARNERO SANTANCHÈ

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
CALDEROLI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3374



ALLEGATO I

“Allegato I (articolo 36)
REQUISITI DI IDONEITÀ

PARAGRAFO I

MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ
PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A, B,
D TIPO D1

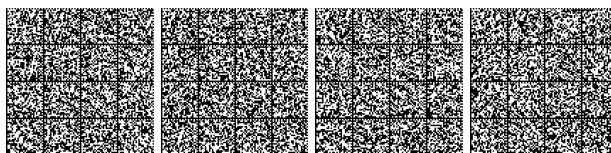
1. Possono conseguire le patenti nautiche di categoria A, B e D, tipo D1, e la loro convalida coloro che sono affetti dalle seguenti patologie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

A. Affezioni cardiovascolari

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto.

Si può procedere al rilascio dell'idoneità in sede monocratica per quelle affezioni ritenute stabilizzate dal medico specialista di struttura pubblica che ha in cura il paziente, con certificazione conforme al modello in annesso 3 limitatamente a:

- ipertensione arteriosa: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica, se i valori pressori sono nei limiti di normalità e stabili a 6 (sei) mesi dall'inizio del trattamento comportamentale o farmacologico;
- patologia ischemica del miocardio: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di infarto miocardico o di cardiopatia ischemica cronica non infartuale, passato almeno un anno da efficace trattamento di rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) o chirurgica (BPAC), che presenti le seguenti caratteristiche:
 - a) assenza di sintomatologia aritmica maggiore o sintomatologia anginosa residua sia a riposo che sotto sforzo (classe CCS 1), dimostrata con test ergometrico;
 - b) normale funzione contrattile ventricolare sinistra intesa come $FE \geq 52\%$ nel sesso maschile e $\geq 54\%$ nel sesso femminile, dimostrata con ecocardiogramma o altra metodica di imaging (ad es. risonanza magnetica) ed assenza di sintomi compatibili con insufficienza cardiaca (classe NYHA I)
- pregresso intervento cardiocirurgico: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di:
 - a) riparazione chirurgica della valvola mitralica con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); la sostituzione valvolare con protesi NON rientra in questa categoria;
 - b) riparazione chirurgica di difetto interatriale (DIA) o difetto interventricolare (DIV) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento);
 - c) riparazione chirurgica o percutanea di forame ovale pervio (PFO) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento);
 - d) efficace asportazione di mixoma atriale con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento).



- aritmie: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di:
 - a) aritmia sopraventricolare (ad es. extrasistolia sopraventricolare, fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardie sopraventricolari come TRNAV, TRAV/WPW, ecc.) in assenza di sincope e di cardiopatia strutturale confermata da metodica di imaging (ecocardiogramma o risonanza magnetica cardiaca) ed in controllo farmacologico (ad almeno sei mesi dall'inizio della terapia) o se trattata in maniera definitiva con efficace procedura ablativa (ad almeno sei mesi dall'intervento; obbligatoria in caso di WPW);
 - b) pacemaker ("loop recorder" e defibrillatori impiantabili o ICD/CRTD NON rientrano in questa categoria) con le seguenti caratteristiche:
 - 1. almeno 3 (tre) mesi dall'impianto;
 - 2. età del paziente maggiore di 50 anni;
 - 3. corretto funzionamento del dispositivo;
 - 4. adesione ai controlli periodici del dispositivo;
 - 5. stima della durata residua della batteria superiore alla validità prevista da legge della nuova idoneità;
 - 6. elettrocateri in sede da meno di 10 anni (cut-off per possibili malfunzionamenti degli elettrocateri).

B. Malattie respiratorie

La patente nautica può essere rilasciata o convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ossia quando sussistono patologie dell'apparato respiratorio quali asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva – BPCO, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.

Nel caso di soggetto affetto da OSAS, per i soggetti con un profilo di basso livello di rischio, l'accertamento può essere effettuato da un medico monocratico; nei casi di rischio medio ed alto il giudizio è demandato alla commissione medica locale. La modulistica da utilizzare è conforme al modello in annesso 4.

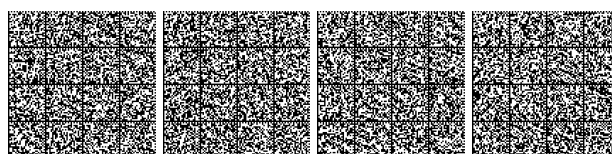
C. Diabete

In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, in quanto il rischio è da considerarsi elevato, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti diabetici.

Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non adeguato e/o una frequenza e una capacità di gestione delle ipoglicemie accettabile o scarsa, con un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello medio, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare quanto proposto dall'attestazione dello specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 5, che è conservata agli atti. Per i soggetti diabetici con adeguato controllo glicemico della malattia, con un giudizio complessivo circa la frequenza e la capacità di gestione delle ipoglicemie buono e un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello basso, la validità della patente nautica può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti.

In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.

D. Malattie endocrine



In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate o convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.

E. Epilessia

La patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta da uno specialista appartenente a strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 6. La validità della patente nautica non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

F. Malattie psichiche

Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione, avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. Sostanze psicoattive

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorché in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla conduzione di unità da diporto.

Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente nautica. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio o la convalida di patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a 2 anni.

H. Malattie del sangue

In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

Si demanda al giudizio della commissione medica locale qualunque tipo di affezione quale:

- malattie linfoproliferative acute e croniche: quali leucemie acute e croniche, linfomi (m. di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin), gammopatie monoclonali (mieloma multiplo, plasmocitoma, macroglobulinemia di Waldenstrom, crioglobulinemie, amiloidosi, malattia delle catene pesanti), istiocitosi. Solo nel caso di gammopatia monoclonale benigna (MGUS), la validità della patente può essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che è conservata agli atti.
- sindromi mieloproliferative acute e croniche: leucemia mieloide acuta e cronica, sindromi mielodisplastiche, mielofibrosi primaria, sindromi ipereosinofile, mastocitosi. Solo nei casi di policitemia vera e trombocitemia essenziale, la validità della patente può essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, sulla base di



un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che è conservata agli atti.

- coagulopatie ereditarie e acquisite: incluse le assunzioni di anticoagulanti a scopo profilattico e terapeutico.

I. Malattie dell'apparato urogenitale

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata, quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Il rilascio della patente nautica a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima convalida della patente nautica successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conduttore trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente nautica può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 38 del regolamento e le successive convalide sono subordinate ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei medici di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale, qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla conduzione.

PARAGRAFO II REQUISITI VISIVI ED Uditivi

- A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato possiede un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu) e un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Inoltre possiede una sensibilità tale da raggiungere una soglia di contrasto spaziale del 3%. Tali condizioni devono essere opportunamente verificate. Per i soggetti diabetici, o affetti da glaucoma o da neuro-otticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, è accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
- B. In caso di visione binoculare, l'interessato possiede un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 7/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 2/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto è di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Sono assenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.
- C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati sono dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre, parimenti dotati dei dispositivi di cui al primo periodo.
- D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, facheiche o pseudofacheiche, è considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente nautica non può eccedere i cinque anni.
- E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Il candidato al rilascio o alla convalida della patente nautica monocolo, organico o funzionale, possiede un'acutezza visiva di non meno 0,8,



raggiungibile anche con lente correttiva, se ben tollerata. Il medico monocratico certifica che tale condizione di vista monolare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consente una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Sono assenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. Il campo visivo è allegato al certificato medico su modello in annesso 7, rilasciato da oculista di struttura pubblica, privata convenzionata o dal privato che ha in cura il paziente. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato è colpito da diplopia.

- F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non eccede i cinque anni.
- G. Nel caso in cui è accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
- H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno. Le caratteristiche tecniche delle protesi e la loro efficienza devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.

PARAGRAFO III

IDONEITÀ AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA C (DIREZIONE NAUTICA)

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.

- A. coloro che presentano, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla conduzione di quelle tipologie di unità (vela o motore), alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A, B o D, tipo D1. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
- B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale, eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:
 - encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
 - malattie del sistema nervoso periferico;
 - postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

2. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A, B, o D, tipo D1 con validità non superiore a due anni.



PARAGRAFO IV
IDONEITÀ AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI
CATEGORIA D, TIPO D2

1. I soggetti che non possiedono i requisiti per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B, D, tipo D1, possono conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D2, o riclassificare la patente nautica posseduta nella categoria D, tipo D2, qualora, le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

2. A tal fine gli organi sanitari, anche avvalendosi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, possono condizionare l'idoneità al conseguimento, alla convalida o alla riclassificazione della patente nautica ad una o più delle seguenti limitazioni o prescrizioni:

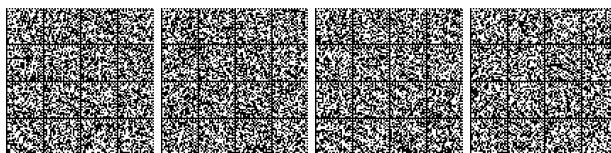
- avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni in grado di compensare i deficit uditivi del titolare di patente nautica;
- navigazione in orario esclusivamente diurno;
- navigazione con condizioni meteorologiche esclusivamente favorevoli;
- limitazione a una determinata tipologia di unità da diporto;
- navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa;
- limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo;
- utilizzo di specifici adattamenti o dispositivi installati a bordo;
- durata inferiore della validità della patente nautica;
- altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli organi sanitari.

PARAGRAFO V
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, i soggetti con DSA possono conseguire tutte le categorie di patenti nautiche.

2. La diagnosi di DSA, in particolare quella rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, da struttura pubblica o privata convenzionata oppure da specialisti in servizio presso le strutture accreditate al rilascio ai sensi del medesimo articolo 3, non ha scadenza di validità.

3. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note.



ANNESSO 1

Marca da bollo	CERTIFICATO MEDICO					
	PER	RILASCIO CONVALIDA	DELLA PATENTE NAUTICA			
FOTO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> ☐ A Navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> ☐ C ☐ D2 Navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> ☐ limitata alle sole unità a motore ☐ per qualsiasi tipo di unità </td> </tr> </table>			☐ A Navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa	☐ C ☐ D2 Navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa	☐ limitata alle sole unità a motore ☐ per qualsiasi tipo di unità
☐ A Navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa	☐ C ☐ D2 Navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa	☐ limitata alle sole unità a motore ☐ per qualsiasi tipo di unità				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> ☐ B Nave da diporto </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> ☐ D1 </td> </tr> </table>			☐ B Nave da diporto	☐ D1	
☐ B Nave da diporto	☐ D1					

SI CERTIFICA CHE

___ Sig./Sig.ra _____,
 nat ___ a _____, il ___/___/_____,
 provincia/Stato _____, cittadinanza _____,
 codice fiscale _____, residente a _____,
 provincia/Stato _____, documento di identità/riconoscimento
 _____ numero _____ rilasciato da _____

In conseguenza dell'accertamento medico-legale, è giudicato
☐ **IDONEO** ☐ **NON IDONEO**
 per il conseguimento / la convalida della patente nautica indicata in prospetto.

VALIDITÀ DELLA PATENTE NAUTICA: **anni** _____

☐ NESSUNA PRESCRIZIONE

☐ OBBLIGO DI LENTI (occhiali con sistema di sicurezza o lenti a contatto con occhiali di protezione)

☐ OBBLIGO DI PROTESI ACUSTICA

ALTRE PRESCRIZIONI _____

LIMITAZIONI _____

ADATTAMENTI _____



ANNOTAZIONI _____

_____, li ____/____/____

Timbro e firma e del medico certificatore

Ritirato il ____/____/____

(firma dell'interessato)

OPPURE LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Presidente _____

Membro _____

Membro _____

Avverso il presente giudizio è ammesso il ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data del ritiro del certificato.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, emersi a seguito della presente certificazione, tutelati dal segreto d'ufficio, saranno trattati dal personale autorizzato, vincolato al segreto d'ufficio, de¹ _____, utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e conservati secondo il principio della minimizzazione, esclusivamente per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge in relazione ai procedimenti amministrativi di rilascio, di revisione e di convalida della patente nautica.

Data ____/____/____

Firma del dichiarante _____

(da firmare in presenza del medico
o del presidente della Commissione medica locale)

¹ Indicare l'autorità competente che riceve il certificato medico in allegato alla domanda. Compilazione riservata all'autorità competente.



ANNESSO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO
(da firmare in presenza del medico)

__ sottoscritt _____,

nat__ a _____, il __/__/____,

provincia/Stato _____, cittadinanza _____,

codice fiscale _____, residente a _____,

provincia/Stato _____, documento di identità/riconoscimento
_____ numero _____ rilasciato da _____

nell'ambito dell'accertamento medico-legale di idoneità psichica e fisica al conseguimento/convalida della
patente nautica di categoria __, tipo __,

DICHIARA

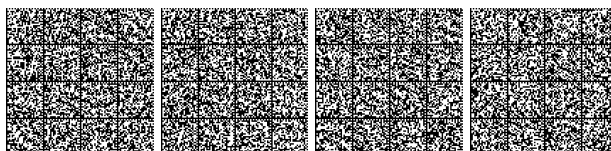
in relazione agli stati patologici e/o condizioni psicofisiche di seguito elencati, che:

Sussistono patologie dell'apparato cardio-circolatorio. Se sì, indicare quali: _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista cardiologo¹.	SI	NO
Sussistono patologie dell'apparato respiratorio. Se sì, indicare quali: _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista pneumologo.	SI	NO
Sussiste diabete (mellito). Se sì, specificare di quale tipo: ☐ insulino-dipendente ☐ NON insulino-dipendente (trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali). Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista diabetologo.	SI	NO
Sussistono altre patologie endocrine. Se sì, indicare quali: _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista endocrinologo.	SI	NO
Soffre o ha sofferto di disturbi psicologici o di patologie psichiche (<i>ad es.: ansia, attacchi di panico, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo borderline, disturbo da stress post traumatico, psicosi, paranoia, schizofrenia, disturbo dello spettro autistico...</i>). Se sì, indicare quali e in quale periodo: _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista neurologo o psichiatra.	SI	NO
È o è stato in terapia con barbiturici, sonniferi, tranquillanti, correttori dell'umore, antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici o altri farmaci ad effetto psicotropo. Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e la posologia: _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista neurologo o psichiatra.	SI	NO

¹ In tutte le voci, se esistente. Il medico accertatore o la commissione medica locale valuta l'eventuale ricorso a visita specialistica. In luogo dell'accertamento specialistico, può essere acquisito il referto di strutture ospedaliere pubbliche o medico-legale.



Ha o ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolici (<i>ad.es.: guida o comando di unità da diporto in stato di ebbrezza, ricoveri ospedalieri, terapie di disintossicazione o di cura della dipendenza...</i>). Se sì, specificare di quale tipo e quando: _____ _____ Acquisire e conservare la relativa documentazione sanitaria.	SI	NO
Fa uso di derivati della cannabis, ecstasy, eroina, cocaina, [meta]amfetamine, LSD, MDM o altre sostanze stupefacenti o psicotrope. Segue percorsi di disintossicazione o di cura della dipendenza. Se sì, specificare di quale tipo e quando: _____ _____ Acquisire e conservare la relativa documentazione sanitaria.	SI	NO
Ha subito un trauma cranico. Se sì, specificare quando: _____ Eventuali accertamenti o terapie: _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista neurologo traumatologo.	SI	NO
Soffre di epilessia o ha in passato manifestato crisi epilettiche o convulsioni. Se sì, specificare la data dell'ultima crisi e indicare la terapia eseguita: _____ _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista neurologo o psichiatra.	SI	NO
È soggetto con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)? Se sì, specificare la tipologia: _____ Acquisire e conservare copia del certificato di diagnosi di DSA.	SI	NO
Sussistono malattie del sangue. Se sì, specificare quali: _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista ematologo.	SI	NO
Sussistono malattie dell'apparato uro-genitale (<i>ad es. insufficienza renale cronica, tubolopatie, ...</i>) Se sì, specificare la gravità (LIEVE, MODERATA o GRAVE): _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista nefrologo o urologo.	SI	NO
Sussistono o sono sussistite patologie oncologiche. Se sì quali: _____ Eventuale terapia pregressa o in atto: _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista oncologo.	SI	NO
Assume o ha assunto per più di una settimana nell'ultimo anno altre medicine, oltre a quelle già dichiarate. Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e il dosaggio: _____ _____	SI	NO
Ha problemi di vista non correggibili con lenti. Se sì, indicare quali: _____ Acquisire e conservare il certificato rilasciato dallo specialista oculista.	SI	NO
Porta lenti a contatto di tipo _____	SI	NO
Ha problemi di udito.	SI	NO
Porta protesi acustiche di tipo _____	SI	NO



Dichiarazione del richiedente

Il richiedente, consapevole delle sanzioni penali e della perdita degli eventuali benefici previsti dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti informazioni non più corrispondenti a verità, dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in sua conoscenza utili a definire il proprio stato di salute. In particolare, dichiara di non fare abuso di alcolici e di non assumere sostanze stupefacenti o psicotrope.

_____, li ____/____/____

Firma del richiedente

VISTA la sottoelencata documentazione, prodotta e acquisita agli atti:

- ☐ dichiarazione anamnestica, sottoscritta dall'interessato/a in mia presenza, ed eventuali allegati
- ☐ certificazione del costruttore attestante le caratteristiche tecniche e l'efficienza delle protesi acustiche utilizzate dall'interessato
- ☐ certificazione/i specialistica/che ⁽³⁾: _____

_____;

CONSIDERATO che l'interessato/a non presenta sintomi che rivelino abuso o stato di dipendenza da bevande alcoliche e/o consumo o stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona

VERIFICATO che l'interessata/o:

PRESENTA obiettività clinica di malattie fisiche o psichiche in atto, e/o anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, e/o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione da diporto in relazione al tipo di patente nautica richiesta SI ☐ NO ☐

PRESENTA obiettività clinica e precedenti anamnestici, che propendono per la presenza di malattie progressive della vista, che richiedono accertamenti strumentali del campo visivo ⁽²⁾ SI ☐ NO ☐

PRESENTA, ai test clinici di screening, alterazioni richiedenti approfondimenti diagnostici specialistici:

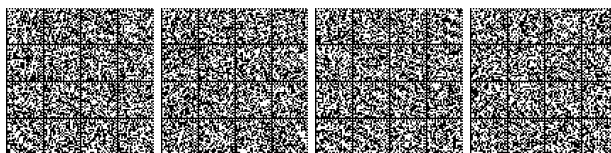
- del senso cromatico ⁽²⁾ SI ☐ NO ☐
- della sensibilità al contrasto ⁽²⁾
- della sensibilità all'abbagliamento ⁽²⁾ SI ☐ NO ☐
- dei tempi di recupero dopo abbagliamento ⁽²⁾ SI ☐ NO ☐
- della visione crepuscolare ⁽²⁾ SI ☐ NO ☐

POSSIEDE acuità visiva in visione ⁽²⁾ Naturale ☐ Corretta ☐ Binoculare ☐ Monoculare ☐

OCCHIO DESTRO	0/10	LUCE	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

OCCHIO SINISTRO	0/10	LUCE	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

La condizione di vista monoculare è organica ⁽¹⁾ ed è posseduta da un periodo > a sei mesi, tale da aver consentito l'adattamento.
funzionale



Percepisce la voce di conversazione **a metri** ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8 **a dx** ed a metri ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8 **a sx**

senza ⁽¹⁾ protesi monoaurale ⁽¹⁾ acustica.
con binaurale

Possiede tempi di reazione a stimoli, semplici e complessi luminosi e acustici, sufficientemente rapidi e regolari
(2) SI ☐ NO ☐

SI GIUDICA IL SIG./LA SIG.RA _____

IDONEO/A ☐

NON IDONEO/A ☐ ⁽¹⁾

per il conseguimento/la convalida della patente nautica di categoria ____, tipo ____, con le seguenti indicazioni ⁽²⁾:

☐ NESSUNA PRESCRIZIONE

☐ OBBLIGO LENTI

☐ OBBLIGO PROTESI ACUSTICA

VALIDITÀ DELLA PATENTE LIMITATA AD ANNI _____

ALTRE PRESCRIZIONI _____

LIMITAZIONI _____

ANNOTAZIONI _____

Data ____/____/____

Timbro e firma e del medico certificatore

(1) Cancellare la parte che non interessa

(2) Contrassegnare con **X** la voce (o le voci) di interesse

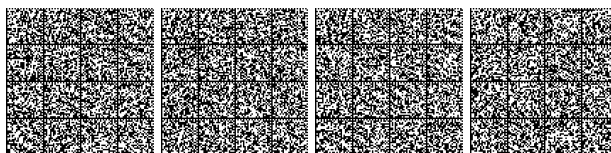
(3) Diabetologica, neurologica, oculistica, ecc.

OPPURE LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Presidente _____

Membro _____

Membro _____



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

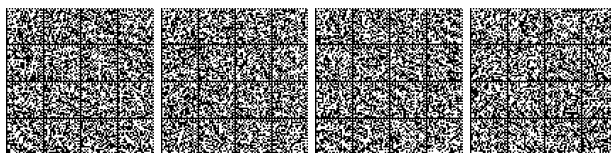
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d'ufficio, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il sottoscritto _____ (*) autorizza il personale de _____, in caso di necessità, ad esaminare ed estrarre copia della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso strutture pubbliche e private. Inoltre _____ (*) autorizza l'inserimento dei dati personali e di quelli riguardanti le proprie condizioni di salute, emersi nel corso della presente visita, in una cartella clinica medico-legale, che potrà essere esaminata dal personale autorizzato, vincolato al segreto d'ufficio, a seguito di qualsiasi richiesta di benefici presentata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

(*) INDICARE “NON” IN CASO DI NEGATA AUTORIZZAZIONE.

Data ____/____/____

Firma del dichiarante _____
(da firmare in presenza del medico
o del presidente della Commissione medica locale)

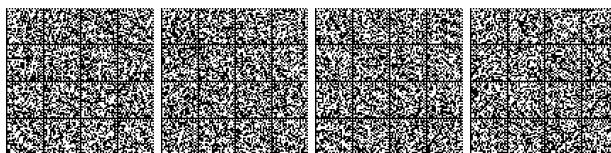


ANNESSO 3

Certificato medico specialistico cardiologico per patente nautica di categoria ____, tipo ____,
con abilitazione alla navigazione _____ dalla costa

Si certifica che il Sig./la Sig.ra _____ C.F. _____, nato/a a _____, il ____/____/____ è affetto/a da (selezionare i casi che ricorrono e cancellare le voci che non interessano):

1. Ipertensione arteriosa **SI/NON** in controllo farmacologico, ultimo valore PA ____ (vedi punto A);
2. Bradiaritmie con anamnesi **positiva/negativa** per sincope **SI/NON** corrette, con scomparsa del sintomo dopo posizionamento di PM (attualmente **normofunzionante/malfunzionante**) in data ____/____/____ (ultima sostituzione ____/____/____), con ultimo controllo in data ____/____/____ e con durata residua del generatore stimata in ____ **mesi/anni**;
3. Bradiaritmie o tachiaritmie con anamnesi **positiva/negativa** per sincope portatore di loop recorder;
4. Bradiaritmie o tachiaritmie con anamnesi **positiva/negativa** per sincope con RIFIUTO DEL PAZIENTE ad impianto di PM/ICD;
5. Cardiopatia che ha portato ad impianto di ICD o CRTD (vedi modulo specifico per defibrillatori);
6. Aritmia **sopraventricolare/ventricolare** (compresa fibrillazione atriale) in buon controllo farmacologico o sottoposta ad ablazione a **basso/alto** rischio di sincope **CON/SENZA** segni di cardiopatia strutturale (vedi punto A), EHRA score _____;
7. Sintomatologia da angina (**stabile in CCS** _____, **instabile**, **di Prinzmetal/vasospastica/microvascolare**);
8. Cardiopatia ischemica cronica:
 - **SI/NON** post-infartuale con (IMA del _____), ultimo valore di FE _____ (vedi punti 9 e A);
 - Coronaropatia **monovasale/bivasale/trivasale** rivascolarizzata mediante **nr** _____ **PCI/nr** _____ **CABG** a **basso/alto** rischio ischemico residuo con ultimo test ergometrico del _____ risultato _____;
9. Cardiomiopatia dilatativa ad eziologia (specificare) _____ con ultimo valore di FE _____, **SI/NON** portatore di ICD o CRTD (vedi punto A), classe NYHA _____;
10. Valvulopatia: **stenosi/insufficienza aortica grado** _____, **stenosi/insufficienza mitralica grado** _____, **stenosi/insufficienza tricuspidalica grado** _____, **stenosi/insufficienza polmonare grado** _____ sottoposta **SI/NON** a intervento **percutaneo/chirurgico** di _____ in data ____/____/____ (vedi punto A e referto allegato);
11. Trapianto di cuore, dispositivo di assistenza ventricolare in sede, cardiopatia congenita complessa (vedi referto visita di controllo in data ____/____/____);
12. Cardiomiopatie strutturali ed elettriche (specificare): **cardiomiopatia ipertrofica (HCM)**, **cardiomiopatia aritmogena** (**ARVD, ARVC, ACM, ...**), **cardiomiopatia dilatativa (DCM, vedi punto 9)**, **amiloidosi cardiaca**, **cardiomiopatia restrittiva**, **non compattazione miocardica**, **malattia di Chagas**, **sindrome del QT lungo**, **sindrome del QT corto**, **sindrome di Brugada**, **tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica** (vedi referto visita di controllo del ____/____/____);
13. Dissezione/aneurisma aortico del tratto (specificare) _____, con diametro massimo _____, **NO** **SI** sottoposto a riparazione **percutanea/chirurgica** in data ____/____/____, ultimo controllo strumentale in data ____/____/____ (vedasi referto allegato);



DATI DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE:

A. Ultimo controllo ecocardiografico (o altra metodica strumentale se più indicata, ad es. TC, RM, ...) in data ____/____/____
(allegato);

B. Terapia in atto: _____

C. Altri referti allegati: _____

D. Altro (specificare): _____

_____, li ____/____/____

TIMBRO E FIRMA DEL CARDIOLOGO



**Certificato per pazienti portatori di defibrillatore automatico
(da presentare all'atto della visita presso la Commissione Medica Locale)**

Si attesta che il/la Sign./Sign.ra _____
nato/a il ____/____/____ a _____,
C.F. _____ è paziente portatore di defibrillatore automatico impiantabile.

Diagnosi che ha condotto all'impianto (indicare la patologia)

Data del 1° impianto ____/____/____ Data ultima sostituzione ____/____/____

Indicazione all'impianto: ☐ Prevenzione primaria ☐ Prevenzione secondaria

Attivazione/i (specificare se con ATP o shock):

- ☐ MAI
- ☐ Sì, pregressa/e (in data anteriore a 6 mesi)
- ☐ Sì, negli ultimi 6 mesi (data ____/____/____; ____/____/____; ____/____/____; ____/____/____)

Motivo dell'ultima attivazione: ☐ FV ☐ TV

L'attivazione/i, anche se pregressa/e, ha determinato presincope/sincope?

- ☐ NO
- ☐ Sì, solo una volta (in data ____/____/____) e da tale episodio è trascorso **più/meno** di 1 anno di condizioni cardiologiche stabili
- ☐ Sì, più di una volta

FE ____ % rilevata all'ultimo ecocardiogramma effettuato in data ____/____/____

- ☐ stabile ☐ in miglioramento ☐ in peggioramento

(in caso di eco non recente spiegarne i motivi)

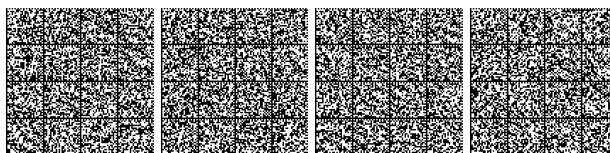
Classe NYHA ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV

Terapia antiaritmica in corso ☐ SI ☐ NO

Condizioni cardiologiche generali (in rapporto alla stabilità della patologia):

- ☐ quadro clinico stabile (non modificazioni significative del quadro patologico cardiaco, assenza di ricoveri recenti, non modifiche della terapia)

Ovvero



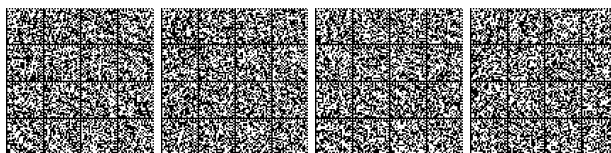
☐ ricovero negli ultimi 6 mesi (data ____/____/____). Motivo del ricovero: _____

☐ modifica della terapia farmacologica ☐ Sì ☐ No

Risultanze di eventuali altri accertamenti strumentali utili all'inquadramento del caso (ECG, prova da sforzo, ecc):

Data: ____/____/____

TIMBRO E FIRMA DEL CARDIOLOGO



ANNESSO 4

VALUTAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO DEI SOGGETTI AFFETTI DA APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS) E RELATIVA MODULISTICA CERTIFICATIVA PER LO SPECIALISTA CHE DEVE ESSERE ACQUISITA DAL MEDICO MONOCRATICO O DALLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Certificazione di idoneità alla navigazione da diporto per pazienti affetti da apnee ostruttive nel sonno (OSAS)

Per la valutazione del profilo di rischio da attribuire ai soggetti affetti da OSAS, in riferimento alla valutazione di pericolosità per la navigazione da diporto, si individuano i seguenti criteri:

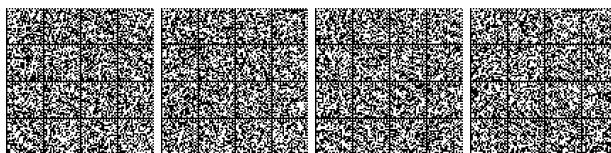
- per formulare il giudizio sul rischio per la sicurezza per la navigazione da diporto, gli elementi che dovranno essere considerati sono:
 - a) per rientrare in un profilo di **RISCHIO BASSO (giudizio demandato al medico monocratico)**:
 - russamento rumoroso e abituale (tutte le notti)
 - russamento persistente (da almeno 6 mesi)
 - russamento intermittente
 - sonnolenza diurna di tipo lieve
 - sonnolenza assente
 - ipertensione arteriosa in compenso farmacologico
 - diabete mellito tipo 2
 - b) quando al russamento è associata una delle seguenti complicanze, per rientrare in un profilo di **RISCHIO MEDIO (giudizio demandato alla commissione medica locale)**:
 - diabete mellito tipo 1
 - ischemia cardiaca recente (meno di 1 anno) o ben controllata
 - broncopneumopatie
 - sonnolenza diurna eccessiva
 - c) per rientrare in un profilo di **RISCHIO ELEVATO (giudizio demandato alla commissione medica locale)**:
 - ipertensione non controllata, TIA/Ictus, ischemia cardiaca recente (meno di 1 anno) o non ben controllata, aritmie (FA)
- Il Certificato specialistico non deve essere stato rilasciato in data anteriore a 3 mesi.
- In presenza di rischio medio ed elevato il giudizio è demandato alla Commissione Medica Locale

Questionario “SONNOLENZA DIURNA” da compilare a cura del medico monocratico

Signore/a _____

Capita di appisolarsi frequentemente nelle seguenti situazioni?

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Davanti alla televisione | ☐ SI | ☐ NO |
| 2. In treno o in autobus o in macchina se non guida | ☐ SI | ☐ NO |
| 3. Leggendo il giornale | ☐ SI | ☐ NO |
| 4. Al cinema o ad una conferenza | ☐ SI | ☐ NO |
| 5. Conversando con qualcuno o durante i pasti | ☐ SI | ☐ NO |
| 6. Alla guida, nelle brevi soste del traffico? | ☐ SI | ☐ NO |



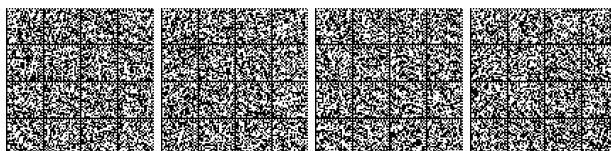
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI:

Risposte tutte negative: SONNOLENZA ASSENTE

Risposte positive fino a 3: PRESENZA DI LIEVE SONNOLENZA DIURNA

Risposte positive da 4 a 6: PRESENZA DI ECCESSIVA SONNOLENZA DIURNA

NB: nei casi di presenza di eccessiva sonnolenza diurna il giudizio è demandato alla COMMISSIONE MEDICA LOCALE.



**Questionario sulla sonnolenza di Epworth
da compilare a cura della Commissione Medica Locale**

Sig./ra _____

Che probabilità hai di appisolarti o di addormentarti nelle seguenti situazioni, indipendentemente dalla sensazione di stanchezza?

La domanda si riferisce alle usuali abitudini di vita nell'ultimo periodo di tempo. Qualora tu ti sia trovato di recente in nessuna delle situazioni elencate, prova ad immaginare come ti saresti sentito.

Usa la seguente scala per scegliere il punteggio più adatto ad ogni situazione:

0 = non mi addormento mai

1 = ho qualche probabilità di addormentarmi

2 = ho una discreta probabilità di addormentarmi

3 = ho un'alta probabilità di addormentarmi

- | | |
|---|-------|
| A. Seduto mentre leggo | _____ |
| B. Guardando la televisione | _____ |
| C. Seduto, inattivo, in un luogo pubblico (a teatro, a una conferenza, ...) | _____ |
| D. Passeggero in automobile, per un'ora senza sosta | _____ |
| E. Sdraiato per riposare nel pomeriggio, quando ne ho l'occasione | _____ |
| F. Seduto mentre parlo con qualcuno | _____ |
| G. Seduto tranquillamente dopo pranzo, senza aver bevuto alcolici | _____ |
| H. Alla guida, fermo per pochi minuti nel traffico (semafori, code, rallentamenti, ...) | _____ |

TOTALE _____

Data ____/____/____



Indicazioni operative alle Commissioni Mediche Locali per la valutazione del profilo di rischio per la sicurezza della navigazione da diporto dei soggetti con OSAS o con sospetto di essere affetti da OSAS

Per la valutazione del profilo di rischio per la sicurezza della navigazione da diporto, in relazione al pericolo derivante da condizioni di sonnolenza diurna e di riduzione della capacità di concentrazione ed attenzione dei soggetti con OSAS o con sospetto di OSAS, la Commissione Medica Locale provvede all'esecuzione del test sotto descritto, finalizzato a valutare la riduzione del livello di vigilanza dovuto a condizioni di sonnolenza diurna, eventualmente associato all'utilizzazione della scala di Epworth (ESS Epworth Sleepiness Scale).

Condizioni di impiego:

- **Soggetto affetto da sonnolenza diurna eccessiva**

Test dei tempi di reazione per valutare il livello di vigilanza

Apparecchiatura per l'esecuzione del test: Misuratore automatico dei tempi di reazioni a stimoli semplici e complessi, visivi e acustici, fornito di programma per valutare le condizioni di vigilanza.

Esecutori del test: Medici di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 46 (regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).

Descrizione del Test "Vigilanza" e modalità di esecuzione:

Durata: 10 minuti (5 minuti per 2 volte in sequenza senza interruzioni)

Descrizione: somministrazione in sequenza rapida di stimoli luminosi rossi alternati in modalità random a stimoli luminosi arancio (in media 1 stimolo al secondo per 5 minuti, per un totale di 300 stimoli, di cui 250 rossi e 50 di colore arancio frammisti ai rossi, con presentazione a frequenza variabile di uno stimolo arancio valido ogni 2-10 stimoli rossi). L'esaminato deve premere il pulsante a sua disposizione quando compare il LED arancio.

Per l'apprendimento da parte dell'interessato è opportuno far precedere il test da una somministrazione di prova di 50 stimoli visivi di cui 10 di colore arancio.

Condizioni ambientali: il test è effettuato in un ambiente confortevole, in cui non siano presenti stimoli distraenti, dotato di sedia/poltrona comoda, in condizioni di illuminazione adeguate (circa 300 lux), mantenute costanti. L'apparecchiatura utilizzata è in grado di registrare i risultati e fornire una copia cartacea o di conservarli in memoria per futura stampa.

Interpretazioni dei risultati del test in funzione del livello di rischio e provvedimenti conseguenti

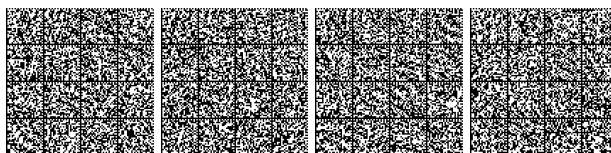
L'interessato potrà rientrare in un profilo di **basso livello di rischio** per la sicurezza della navigazione da diporto, limitatamente all'aspetto dell'**eccessiva sonnolenza diurna**, in caso di risultato al test pari o superiore all'8° decile. Per tali soggetti, ossia per coloro i quali siano affetti dalla sola eccessiva sonnolenza diurna, non sussistono particolari necessità di prescrizioni e limitazioni di validità della patente nautica.



In caso di risultato del test compreso fra il 4° e il 7° decile, è indicata l'integrazione della valutazione della sonnolenza diurna con l'utilizzazione della scala di Epworth (ESS Epworth Sleepiness Scale). Un punteggio non superiore a 11 permette di inquadrare l'interessato in un **livello di rischio medio**, limitatamente all'aspetto dell'eccessiva sonnolenza diurna, che necessita di controlli ravvicinati nel tempo per verificare la sussistenza di condizioni di adeguata vigilanza, con limitazione della validità della patente nautica a 5 anni per i soggetti con meno di 50 anni; a 3 anni per i soggetti con più di 50 anni.

Rientra in un profilo di rischio elevato il soggetto, per il quale sia stato riscontrato un risultato del test inferiore al 4° decile oppure un punteggio della scala di Epworth superiore a 11. Per tali soggetti sussiste la necessità di integrare il giudizio con l'acquisizione di valutazione specialistica.

Per coloro i quali presentino valutazione specialistica, nella quale il giudizio è ritenuto medio in relazione al RISCHIO PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO **limitatamente alle apnee ostruttive e alle complicanze riscontrate**, si consiglia di limitare la validità temporale della patente nautica a 5 anni per i soggetti con meno di 50 anni, a 3 anni per i soggetti con età compresa tra i 50 e i 70 anni ed a 1 anno per i soggetti di età superiore ai 70 anni.



**CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA RILASCIATA DA STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA
CONVENZIONATA, NEI CASI DI RISCHIO MEDIO ED ELEVATO – GIUDIZIO DEMANDATO ALLA
COMMISSIONE MEDICA LOCALE**

Sig./ra _____

Nato/a _____, il ____/____/____, C.F. _____

Per il rilascio o convalida della patente nautica

1. Risultati della polisonnografia o monitoraggio cardiorespiratorio alla diagnosi:

AH1 _____

2. Compliance dimostrata alla terapia:

☐ Buona ☐ Accettabile ☐ Insufficiente

Monitorata con _____

3. Sonnolenza diurna:

☐ Assente ☐ Lieve ☐ Eccessiva

4. Terapia praticata:

☐ ventilatore (CPAP, autoCPAP, Bilevel, _____)☐ apparecchio endo-orale di avanzamento mandibolare☐ intervento chirurgico (ORL, maxillo-facciale, bariatrico)☐ altra terapia _____

Giudizio complessivo sull'efficacia della terapia praticata nel consentire condizioni continue di buona vigilanza diurna:

☐ EFFICACE
☐ SCARSAMENTE EFFICACE
☐ NON EFFICACE

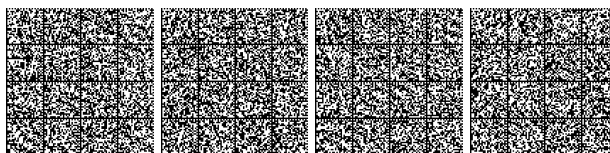
Giudizio sul profilo attribuibile in relazione al RISCHIO PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO, limitatamente alle apnee ostruttive e le complicanze riscontrate

☐ MEDIO si propone la validità di:
☐ 5 anni (paziente di età < 50 anni)
☐ 3 anni (paziente di età > 50 anni e < 70 anni)
☐ 1 anno (paziente di età > 70 anni)
☐ ELEVATO

Data: ____/____/____

Firma dell'interessato per presa visione e ritiro certificazione

Firma del Medico Specialista

Note: nei pazienti in terapia con CPAP (o altri ventilatori) o con apparecchio endo-orale specificare i risultati del report dello strumento sui tempi di utilizzo. Il giudizio sulla compliance è da riferire all'aderenza alle prescrizioni terapeutiche impartite

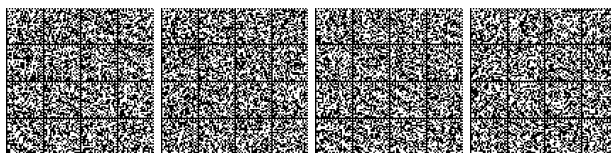
ANNESSO 5

VALUTAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO DEI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO E RELATIVA MODULISTICA CERTIFICATIVA PER LO SPECIALISTA CHE DEVE ESSERE ACQUISITA DAL MEDICO MONOCRATICO O DALLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Certificazione di idoneità alla navigazione da diporto per pazienti affetti da diabete mellito

Per la valutazione del profilo di rischio da attribuire ai soggetti diabetici in riferimento alla valutazione di pericolosità per la navigazione, si individuano i seguenti criteri:

1. potrà essere considerato come controllo glicemico **BUONO**, riferito esclusivamente al giudizio di pericolosità per la navigazione da diporto, un valore di emoglobina glicata $<9.0\%$; non adeguato in caso di valori $>9.0\%$;
2. per le valutazioni delle ipoglicemie dovranno essere tenuti presenti, al fine di attribuzione del giudizio di **BUONO**, **ACCETTABILE** o **SCARSO**, i seguenti parametri valutativi:
 - a. valutazione anamnestica della capacità del soggetto di avvertire l'ipoglicemia e di gestirla precocemente e adeguatamente;
 - b. presenza/assenza di ipoglicemie gravi (che richiedano l'intervento di altra persona) e ricorrenti (almeno 2 episodi) riferite negli ultimi 12 mesi;
3. per formulare il giudizio sul rischio per la sicurezza della navigazione, gli elementi che dovranno essere considerati sono:
 - a) per rientrare in un profilo di **RISCHIO BASSO**:
 - assenza di retinopatia
 - assenza di neuropatia
 - assenza di nefropatia
 - ipertensione ben controllata
 - cardiopatia ischemica ben controllata
 - neuropatia autonoma o sensitivo-motoria di grado lieve, se con buona conservazione della percezione sensitiva e delle capacità motorie, non trattata con farmaci specifici
 - nefropatia, se solo con microalbuminuria
 - retinopatia non proliferante, se con buona conservazione del visus
 - assenza di ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite negli ultimi 12 mesi
 - capacità del soggetto di avvertire l'ipoglicemia e gestirla precocemente e adeguatamente
 - controllo glicemico **ADEGUATO**
 - giudizio sull'ipoglicemia **BUONO**
 - b) per rientrare in un profilo di **RISCHIO MEDIO**:
 - uso di farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi
 - retinopatia proliferante, se con buona conservazione del visus
 - nefropatia, se solo con macroalbuminuria
 - controllo glicemico **NON ADEGUATO**
 - giudizio sull'ipoglicemia **ACCETTABILE**
 - c) per rientrare in un profilo di **RISCHIO ELEVATO**:
 - retinopatia proliferante, con riduzione del visus
 - neuropatia autonoma o sensitivo-motoria grave, con perdita della percezione sensitiva e delle capacità motorie, trattata con farmaci specifici
 - nefropatia con insufficienza renale cronica



- ipertensione non controllata, TIA/Ictus, ischemia cardiaca recente (< 1 anno) o non ben controllata
 - ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite negli ultimi 12 mesi
 - incapacità del soggetto di avvertire l'ipoglicemia e gestirla precocemente e adeguatamente
 - controllo glicemico **NON ADEGUATO**
 - giudizio sull'ipoglicemia **SCARSO**
- Il certificato diabetologico non deve essere stato rilasciato in data anteriore a 3 mesi
 - Per la redazione del certificato possono essere accettati esami strumentali e di laboratorio effettuati entro l'anno, con l'eccezione dell'emoglobina glicata, il cui referto non deve essere superiore a 6 mesi
 - Nei casi di profilo di rischio medio o elevato, il giudizio è demandato alla Commissione Medica Locale
 - In presenza di un controllo glicemico **NON ADEGUATO**, il giudizio è demandato alla Commissione Medica Locale.



Patenti Nautiche - Paziente diabetico

Data ____/____/____

Si certifica che il/la Sig./Sig.ra _____

nato/a _____, prov./Stato _____, il ____/____/____,

C.F. _____, è affetto/a da diabete mellito tipo _____ dal ____/____/____

TERAPIA attuale:
☐ nutrizionale ☐ ipoglicemizzanti orali ☐ insulina ☐ ipoglicemizzanti orali + insulina ☐ altro

Specificare farmaci e posologia: _____

☐ che possono indurre ipoglicemie gravi☐ che non inducono ipoglicemie gravi**CRISI IPOGLICEMICHE NEGLI ULTIMI 12 MESI**

- Riferisce episodi di crisi ipoglicemiche gravi (che richiedono l'intervento di altra persona) e ricorrenti (almeno 2 episodi)

☐ SI☐ NO**COMPLICANZE:**☐ Non presenta complicanze☐ Presenta le seguenti complicanze:

- | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| ✓ Retinopatia | ☐ non proliferante | ☐ proliferante | ☐ edema maculare |
| ✓ Neuropatia | ☐ autonoma | ☐ sensitivo - motoria | ☐ uso di farmaci specifici |
| ✓ Nefropatia | ☐ microalbuminuria | ☐ macroalbuminuria | ☐ I.R.C. |
| ✓ Complicanze cardiovascolari: | ☐ TIA/Ictus | ☐ Cardiopatia ischemica | |
| | ☐ Angiopatia arti inferiori clinicamente severa | | |

✓ Altro _____

Giudizio sulla qualità del CONTROLLO GLICEMICO, riferito esclusivamente al giudizio di pericolosità per la navigazione da diporto:☐ BUONO☐ NON ADEGUATO¹☐ Ultimo valore HbA1c _____**Giudizio complessivo circa la frequenza e la capacità di gestione delle ipoglicemie:**Buono ☐Accettabile ☐Scarso ☐**Giudizio sul profilo attribuibile in relazione al rischio per la sicurezza alla navigazione da diporto:***limitatamente a quanto concerne la patologia diabetica e le complicanze riscontrate*☐ BASSO si propone la validità di:

- ☐ 10 anni (paziente di età < 50 anni)
- ☐ 5 anni (paziente di età > 50 anni e < 70 anni)
- ☐ 3 anni (paziente di età > 70 anni)

☐ MEDIO si propone la validità di:

- ☐ 5 anni (paziente di età < 50 anni)
- ☐ 3 anni (paziente di età > 50 anni e < 70 anni)
- ☐ 1 anno (paziente di età > 70 anni)

☐ ELEVATO non idoneo**Firma dell'interessato per presa visione e ritiro certificazione****Firma del Medico Specialista**¹ In presenza di un controllo glicemico non adeguato, il giudizio è demandato alla Commissione Medica Locale.

ANNESSO 6

Si certifica, sulla scorta dei dati anamnestici e clinici in mio possesso,

che il Sig./la Sig.ra _____

C.F. _____

Da me in cura da / (cancellare la voce che non interessa) di un anno,

/ (cancellare la voce che non interessa) pregresse condizioni morbose

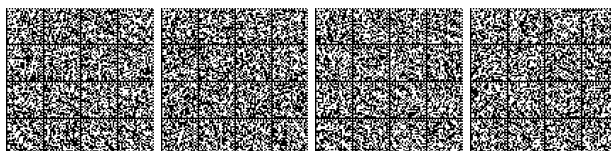
che possono costituire un rischio attuale per la navigazione da diporto, in riferimento ai seguenti disturbi del sistema nervoso:

1. Il paziente è in cura con un trattamento farmacologico?	No	Si	
	da meno di 2 anni	da più di 2 anni	
2. Il paziente non presenta crisi epilettiche da almeno due anni?	No	Si	
3. Il paziente è stato colpito da una crisi epilettica provocata? (Allegare EEG)	No	Si	
		Il fattore scatenante è stato il seguente: _____	Le probabilità che la crisi epilettica provocata si possa ripresentare in navigazione da diporto sono: SCARSE ELEVATE
4. Il paziente ha manifestato un'unica o prima crisi epilettica non provocata?	No	Si	
		Più di 10 anni fa	Più di 6 mesi fa Meno di 6 mesi fa
5. Il paziente ha perso conoscenza?	No	Si (indicare il motivo e quando): _____	
		Sussiste il rischio di ricorrenza:	Si No
6. Il paziente ha manifestato crisi epilettiche?	Si	No	Mai
		Da meno di un anno	Da più di un anno
7. Il paziente ha manifestato crisi epilettiche esclusivamente durante il sonno?	Si	No	Mai
		Da meno di un anno	Da più di un anno
8. Il paziente ha manifestato crisi senza effetti sullo stato di coscienza e sulla capacità d'azione?	Si	No	Mai
		Da meno di un anno	Da più di un anno
9. Il paziente ha manifestato crisi epilettiche dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia?	Si	No	Mai
		Da meno di un anno	Da più di un anno
10. L'esame dell'elettroencefalogramma ha evidenziato un'attività epilettiforme?	Si	No	
11. Il paziente ha un tumore cerebrale o una lesione strutturale intracerebrale?	Si	No	
12. Il paziente ha una malformazione artero-venosa?	Si	No	
13. Il paziente ha subito TIA, ischemie, ictus o emorragie cerebrali?	Si	No	
14. Il paziente ha una diagnosi per malattia di Parkinson?	Si	No	
15. Il paziente ha una diagnosi per malattia di Alzheimer-Perusini?	Si	No	
16. Il paziente ha una diagnosi di demenza senile?	Si	No	

Data ____/____/____

Timbro del Medico Specialista in Neurologia

Firma del Medico



ANNESSO 7**REQUISITI VISIVI PER PAZIENTE MONOCULO**

Signore/a _____

Monoculo/a da:	> 6 mesi	☐	< 6 mesi	☐
Rischio di progressione della patologia	Assente	☐	Presente	☐

CAMPO VISIVO BINOCULARE	RICHIESTA	OTTENUTA
Estensione orizzontale complessiva	120°	
Estensione verso destra	60°	
Estensione verso sinistra	60°	
Estensione verso l'alto	25°	
Estensione verso il basso	30°	
Difetti nei 30° centrali BINOCULARMENTE	No	

ATTENZIONE

Le condizioni oculari accertate durante l'esecuzione degli esami non corrispondono alle condizioni oculari che occorrono nella navigazione da diporto.

La presente certificazione, accertativa della patologia a carico dell'apparato visivo del paziente, è rilasciata al medesimo su sua specifica richiesta.

Data: ____/____/____

Timbro e firma

del medico specialista in malattie dell'apparato oftalmico



ALLEGATO II

“ALLEGATO II (articoli 29 e 47)

A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, presentano la domanda di ammissione agli esami all'autorità marittima o agli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due foto formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice. Per i soggetti di cui all'articolo 30 del regolamento, la domanda è inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta.
2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una provincia diversa da quella di residenza allegano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE presso il consolato italiano del Paese di residenza.

B. CALENDARIO DEGLI ESAMI

1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso di validità dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda di ammissione, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di candidati privatisti, l'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto dall'articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto dall'articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di patenti nautiche di categoria D, tipo D1.
2. Gli uffici competenti, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità ricevute, dispongono un calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno o più esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità. Alla dichiarazione di disponibilità, che può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame.
3. La domanda di ammissione agli esami è archiviata nei seguenti casi:
 - a) quando il candidato non presenta la dichiarazione di disponibilità a svolgere l'esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione;
 - b) quando il candidato, regolarmente convocato, non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti;
 - c) quando il candidato non abbia superato per due volte la prova teorica o per due volte la prova pratica;
 - d) quando l'ufficio competente abbia avuto comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di idoneità psicofisica o dei requisiti morali del candidato.
4. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei diritti previsti, entro trenta giorni dall'archiviazione della precedente, può sostenere nuovamente per due volte la sola prova pratica.
5. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonché i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno facoltà di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame.



6. Le misure compensative comprendono:

- a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del 30% rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati;
- b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti compensativi necessari in relazione alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica;
- c) il supporto di assistenti o mediatori linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica.

7. Compatibilmente con la tipologia e la finalità della prova di esame, possono essere adottate, quali misure dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento delle prove teoriche in modalità alternative, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità. Nel caso della scelta della forma orale, le domande rivolte al candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz a lui abbinata, che è allegata al verbale d'esame con l'indicazione delle risposte espresse dal candidato.

8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione alla tipologia e alla finalità della prova di esame, sono comunque adottate modalità di svolgimento che, in rapporto alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica, non arrecano affaticamento e disagio in operazioni che direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di esame.

9. L'ammissione del candidato alle misure personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego è comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego o la concessione dal candidato ritenuta parziale è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'ufficio. La presentazione del ricorso sospende i termini del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica."



ALLEGATO III

“ALLEGATO III (articolo 33)

COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI COMPETENZA, DI ABILITAZIONE O DI TITOLO PROFESSIONALE

A. EQUIVALENZE

1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta, sia per il traffico che per la pesca, o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validità, possono comandare, purché a titolo gratuito, le unità da diporto nei limiti di seguito indicati:

a) navi da diporto:

- primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 del 06/08/2016;
- primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
- comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
- comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 9 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
- ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121;
- capitano del diporto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121;
- comandante del diporto di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121;
- ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice;
- titolo professionale di marinaio autorizzato al traffico e superiori.

b) imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa:

- tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati alla lettera a);
- ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 del 06/08/2016;
- ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 23 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
- comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 24 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
- marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
- capo barca per il traffico nello Stato.

c) natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia di distanza dalla costa:

- tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati ai punti a) e b);
- capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera;
- capitano della navigazione interna;
- capo timoniere della navigazione interna;
- capo barca della navigazione interna;
- conduttore di motoscafi per le acque interne;
- timoniere della navigazione interna;
- pilota motorista della navigazione interna.

d) natanti ed imbarcazioni da diporto a vela:



- ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe con specializzazione “vela”;
- ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione “vela”;
- capitano del diporto con specializzazione “vela”;
- comandante del diporto con specializzazione “vela”.

2. I soggetti di cui al comma 1, che assumono il comando di un’unità da diporto, conservano a bordo il libretto di navigazione.

B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE

1. Possono conseguire, senza esami, le patenti nautiche di categoria A e B, previste rispettivamente dagli articoli 25 e 26 del regolamento, nei limiti indicati dalla medesima lettera A e con le modalità stabilite dalla lettera C del presente allegato:

- a) coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati alla lettera A, comma 1, muniti di libretto di navigazione in corso di validità;
- b) coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all’articolo 90 del codice della navigazione (piloti provvisti di licenza rilasciata dal capo del compartimento marittimo).

C. PROCEDURA DI RILASCIO

1. I soggetti di cui alle lettere A e B, articolo 1, lettera b), richiedono all’ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni di nascita, residenza e cittadinanza di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) certificato medico, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda, rilasciato ai sensi dell’articolo 36 del presente regolamento;
- c) due foto formato ICAO, di cui una autenticata;
- d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata;
- e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto;
- f) una marca da bollo secondo il valore vigente.”



ALLEGATO IV

“Allegato IV (articolo 50)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
UCON – UFFICIO DI CONSERVATORIA CENTRALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
 Per il tramite dello STED

 (denominazione e codice STED)

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITÀ DA DIPORTO N° _____ / _____

rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

È fatto obbligo al comandante di dotare l'unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al citato d.m. n. 146/2008.

Il presente certificato è valido fino al ____/____/____.

Dati dell'unità:

Nome	Numero di iscrizione	Abilitazione alla navigazione	Numero massimo di persone trasportabili

Tonnellate di stazza lorda (solo per navi da diporto):

Lunghezza in metri:

Tipo di unità:

W.I.N. (Watercraft Identification Number):

Modello:

Nominativo internazionale:

Attestazione di idoneità n° _____, rilasciata da _____

in data ____/____/____.

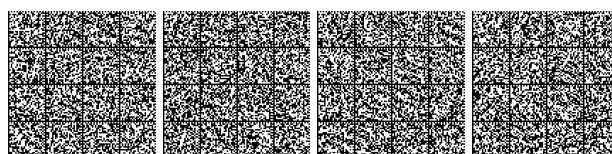
Timbro STED

Firma

 (titolare o funzionario dello STED)

Spazio riservato per le prescrizioni dell'organismo tecnico o dell'autorità marittima

.....



ALLEGATO V

“ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
zattera di salvataggio ^(a) (per tutte le persone a bordo)	x	x						
zattera di salvataggio costiera ^(b) (per tutte le persone a bordo)			x					
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 150 (per tutte le persone a bordo)	x	x	x					
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 100 (per tutte le persone a bordo)				x	x	x		x
luce ad attivazione automatica ^(d) (montata sui giubbotti di salvataggio)	x	x	x					
salvagente anulare ^(e) con cima	x	x	x	x	x			x
boetta luminosa ^(d) per salvagente	x	x	x	x				
boetta fumogena ^(f)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
fuochi a mano a luce rossa ^(f)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa ^(f)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)				
bussola e tabelle di deviazione ^(g) per le imbarcazioni	x	x	x					
orologio	x	x	x					
barometro	x	x						
binocolo	x	x						
scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m	x	x						
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	x	x	x					
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
cassetta di pronto soccorso ^(h)	x	x						
fanali regolamentari (Colreg)	x	x	x	x	x			
pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)	x	x	x	x	x	x		
fischio e campana (per le unità > 12 metri)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (GPS)	x	x						
apparato VHF ^(m)	x	x	x					
E.P.I.R.B. ^(m) funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz	x							
riflettore radar ⁽ⁱ⁾	x	x						
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	x	x	x	x	x	x		

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
imbragatura di sicurezza da ponte ^(l) con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) ^(l)	x (2)	x (2)	x (1)					

C) Prescrizioni generali ed equivalenze

1. Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
2. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, i conduttori di tavole e derive a vela, kitesurf, moto d'acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate.
3. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
4. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
5. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.



6. Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 19/08/2002.
7. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
8. La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
9. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.

Note

- Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale (SAR), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (articolo 54, comma 1, del regolamento).
- Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio (articolo 54, comma 2-bis, del regolamento).
- Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituito dal battello pneumatico di servizio munito di marcatura CE e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché trattasi di unità pronta all'uso e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio, in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio (articolo 54, comma 2, del regolamento).
- Il giubbotto di salvataggio è identificato con il numero di iscrizione dell'unità (art. 53, comma 1-bis, del regolamento).
- I battelli di servizio, comprese le moto d'acqua, rientranti nella categoria dei natanti quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa o dall'unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei messi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuale (articolo 55 del regolamento).

D) Riferimenti normativi delle tabelle A) e B)

- (a) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219.
- (b) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/03/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 dell'11/04/2009.
- (c) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla Circolare Serie Generale n. 80/2009 in data 17/11/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
- (d) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- (e) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 385.
- (f) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
- (g) dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 388.
- (h) conforme alla tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
- (i) dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
- (l) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
- (m) apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

E) Estintori

1. Gli estintori per le unità da diporto con marcatura CE sono individuati dal manuale del proprietario. Per le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, che si avvalgono dell'esenzione dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, devono dotarsi di un estintore aggiuntivo.
2. Per le unità non munite di marcatura CE, gli estintori sono individuati come segue:

Natanti (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B



Imbarcazioni

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ¹	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P ≤ 18,4	\	-	\
18,4 < P ≤ 74		1 da 21 B	
74 < P ≤ 147		2 da 13 B	
147 < P ≤ 294		1 da 21 B e 1 da 13 B	
294 < P ≤ 368		1 da 34 B e 1 da 21 B	
P > 368	/	2 da 34 B	/
1. Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori sono: a) per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B; b) per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B.			

Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. A un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
 - La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
 - Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.
 - Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex Direzione generale per la navigazione e il traffico marittimo.
 - Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
- La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, è nella posizione di carico (zona verde)."



ALLEGATO VI

“ALLEGATO V-BIS
(articolo 48, comma 1)

DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI
DI PORTO

Ulteriori dotazioni raccomandate:

Per tutte le unità	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia
Ancora	x (2)	x	x	x
cima idonea per il traino dell'unità	x	x	x	x
cime di ormeggio	x (4)	x (4)	x (3)	x (2)
Parabordi	x	x	x	x
mezzo marinaio	x	x	x	
Secchio	x	x	x	
torcia stagna	x	x	x	
coltello galleggiante	x	x	x	
coni di legno tenero per le prese a mare	x	x		
attrezzi e parti di ricambio	x	x		
tabella di stivaggio dell'equipaggiamento di sicurezza	x	x	x	
salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero “uomo a mare”	x	x	x	
bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c'è una bussola elettronica)	x			
VHF aggiuntivo, anche portatile	x			
sistema di allarme e/o localizzazione dell'uomo in mare	x	x		

Aggiuntive per le unità a vela	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia
antenna VHF di riserva	x			
Cesoie	x			
banzigo per albero	x			
set per riparazione vele	x			
ancora galleggiante	x			

”



ALLEGATO VII

“ALLEGATO VII (articolo 82)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 UCON – UFFICIO DI CONSERVATORIA CENTRALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
 Per il tramite dello STED

 (denominazione e codice STED)

CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO PER IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO N° _____

rilasciato ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

Dati dell'unità:

Nome	Numero di iscrizione	Abilitazione alla navigazione

Tonnellate di stazza lorda (solo per navi da diporto):

Lunghezza in metri:

Tipo di unità:

W.I.N. (Watercraft Identification Number):

Modello:

Nominativo internazionale:

Dichiarazione di idoneità n° _____, rilasciata da _____

in data ____/____/____

Limitazione della navigazione entro _____ miglia dalla costa ovvero in acque interne, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del citato d.m. n. 146/2008.

SI CERTIFICA

1. che l'unità è stata visitata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 85 del citato d.m. n. 146/2008;
2. che, a seguito di tale visita, si è constatato che l'unità è pienamente conforme alle disposizioni del titolo III, capo II, del citato decreto ministeriale.

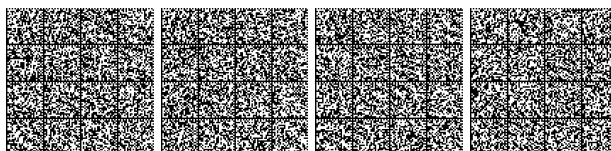
Il presente certificato è stato rilasciato il ____/____/____ ed è valido fino al ____/____/____

Timbro STED

Firma

 (titolare o funzionario dello STED)

Al presente certificato è allegata la lista riportante i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza di cui all'articolo 88, comma 4, del d.m. n. 146/2008.”.



ALLEGATO VIII

“ALLEGATO VII-BIS (articolo 82)

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***(autorità marittima o della navigazione interna)*

CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO PER NATANTI DA DIPORTO N° _____

rilasciato ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dall'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo nel quale l'unità abitualmente staziona.

Dati dell'unità:

W.I.N. (Watercraft Identification Number): _____

Tipo di unità: _____

Modello: _____

Lunghezza in metri: _____

Abilitazione alla navigazione: _____

Indicativo di chiamata di identificazione: _____

Dichiarazione di idoneità n° _____, rilasciata da _____

in data ____/____/____

Limitazione della navigazione entro _____ miglia dalla costa ovvero in acque interne, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del citato d.m. n. 146/2008.

SI CERTIFICA

1. che l'unità è stata visitata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 85 del citato d.m. n. 146/2008;
2. che, a seguito di tale visita, si è constatato che l'unità è pienamente conforme alle disposizioni del titolo III, capo II, del citato decreto ministeriale.

Il presente certificato è stato rilasciato il ____/____/____ ed è valido fino al ____/____/____.

Timbro

Firma

(funzionario autorizzato al rilascio del certificato)

Al presente certificato è allegata la lista riportante i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza di cui all'articolo 88, comma 4, del d.m. n. 146/2008.



VIDIMAZIONE A SEGUITO DI VISITE PERIODICHE OD OCCASIONALI

Si certifica che, a seguito di visita effettuata in conformità agli articoli 86 o 87 del d.m. n. 146/2008, l'unità è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Luogo _____ Data ____/____/____ Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da _____ il ____/____/____ per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
--	-----------------------

Luogo _____ Data ____/____/____ Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da _____ il ____/____/____ per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
--	-----------------------

Luogo _____ Data ____/____/____ Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da _____ il ____/____/____ per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
--	-----------------------

Luogo _____ Data ____/____/____ Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da _____ il ____/____/____ per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
--	-----------------------

»



ALLEGATO IX

“ALLEGATO VIII (articolo 88)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:

	Navi	Senza limite	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Acque interne
zattera di salvataggio ^(a) (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)	x (2)	x				
zattera di salvataggio costiera ^(b) (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)			x	x		
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 150 (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)	x	x	x	x		
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 100 (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)					x	x
luce ad attivazione automatica ^(d) (montata sui giubbotti di salvataggio)	x	x	x			
salvagente anulare ^(e) con cima	x (2)	x	x	x	x	x
boetta luminosa ^(d) per salvagente		x	x	x		
boetta fumogena ^(f)	x (4)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)
fuochi a mano a luce rossa ^(f)	x (4)	x (3)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)
razzi a paracadute a luce rossa ^(f)	x (4)	x (3)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)
bussola e tabelle di deviazione ^(g)	x	x	x	x		
orologio	x	x	x			
barometro	x	x	x			
binocolo	x	x	x			
scandaglio elettronico o manuale fino a 25 m	x	x	x	x	x	x
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	x	x	x			
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x	x			
strumenti da carteggio per l’uso delle carte nautiche	x	x	x			
cassetta di pronto soccorso ^(h)	x	x	x	x		
fanali regolamentari (Colreg)	x	x	x	x	x	x
pallone nero di fonda (per unità > 7 metri)	x	x	x	x	x	
apparecchi di segnalazione sonora	x	x	x	x	x	x
strumento di radioposizionamento (GPS)	x	x	x			
apparato VHF-DSC ^(m)	x	x	x			
apparato VHF ^(m)				x	x	x
SSB ^(m)	x					
SSB ^(m) o telefono satellitare ⁽ⁿ⁾		x				
E.P.I.R.B. ^(m) funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz	x	x				
riflettore radar ⁽ⁱ⁾	x	x	x	x		
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	x	x	x	x	x	x

B) Ulteriori dotazione di sicurezza per le imbarcazioni e i natanti da diporto a vela

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Acque interne
imbragatura di sicurezza da ponte ^(l) con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) ^(l)	x (2)	x (2)	x (1)			

C) Prescrizioni generali ed equivalenze

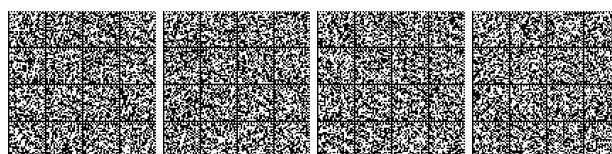
1. I mezzi collettivi e individuali di salvataggio sono individuati per tutte le persone che l’unità è abilitata a trasportare, fino al massimo di 12, più l’equipaggio.
2. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati e di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
3. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
4. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.
5. Gli strumenti da carteggio consistono in un compasso, due squadrette, una riga o una parallela.



6. Le carte nautiche possono essere sostituite dalla cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 10 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 193 del 19/08/2002.
7. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
8. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbetto di salvataggio oppure con altro dispositivo individuale certificato.
9. Per le navi, i locali o i vani chiusi in cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 Kw, sono dotati di un impianto fisso di estinzione degli incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato. Sono obbligatorie una pompa meccanica da incendio per almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. Sono obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall'articolo 75, comma 1, lettera p), del regolamento, sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato.
10. Per le imbarcazioni e i natanti marcati CE, i dispositivi antincendio sono conformi all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le imbarcazioni e i natanti non marcati CE i dispositivi antincendio sono conformi all'allegato V, lettera e), del regolamento.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.
12. L'apparato VHF con DSC deve essere collegato all'apparato GPS, qualora non integrato.

D) Riferimenti normativi

- a) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 12/08/2002, n. 219, o certificate SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- b) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 02/03/2009.
- c) I giubbotti di salvataggio per natanti e imbarcazioni sono dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla lettera circolare Serie Generale n. 80/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, del 17/11/2009. I giubbotti di salvataggio per le navi sono dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate.
- d) Le luci ad attivazione automatica per i giubbotti e la boetta luminosa per i salvagenti sono dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- e) Il salvagente anulare è un dispositivo certificato SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvato secondo il DM del 29/9/1999, n. 385.
- f) I razzi, i fuochi a mano e le boette fumogene sono certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
- g) Le bussole magnetiche sono disciplinate con il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 388 e successive modifiche.
- h) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è determinato dalla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità del 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
- i) Dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
- l) Dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
- m) Apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
- n) Telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.”



ALLEGATO X

“ALLEGATO VIII-BIS (articolo 88, comma 1)

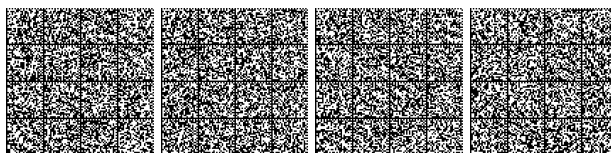
DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DA
DIPORTO ADIBITI A NOLEGGIO

In base alla distanza dalla costa, sono raccomandate le seguenti ulteriori dotazioni:

Per tutte le unità	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia
ancora	x (2)	x	x	x
cima idonea per il traino dell'unità	x	x	x	x
cime di ormeggio	x (4)	x (4)	x (3)	x (2)
parabordi	x	x	x	x
mezzo marinaio	x	x	x	
secchio	x	x	x	
torcia stagna	x	x	x	
coltello galleggiante	x	x	x	
coni di legno tenero per le prese a mare	x	x		
attrezzi e parti di ricambio	x	x		
salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero “uomo a mare”	x	x	x	
bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c'è una bussola elettronica)	x			
VHF aggiuntivo, anche portatile	x			
sistema di allarme e/o localizzazione dell'uomo in mare	x	x		

Aggiuntive per le unità a vela	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia
antenna VHF di riserva	x			
cesoie	x			
banzigo per albero	x			
set per riparazione vele	x			
ancora galleggiante	x			

”



Allegato XI

“ALLEGATO XI (articolo 88)
ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA IMBARCATE
A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO

Il presente elenco è allegato al Certificato di idoneità al noleggio n. _____, rilasciato il
_____, da _____.

1. Caratteristiche dell'unità

Nome	Numero iscrizione	Abilitazione alla navigazione

Tonnellate di stazza lorda (per le navi) _____

WIN - Watercraft Identification Number (per natanti e imbarcazioni) _____

Lunghezza _____

Tipo di unità _____

Modello _____

Nominativo internazionale _____

Indicativo di chiamata di identificazione (per i natanti) _____

2. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

	Quantità
zattera di salvataggio (per tutte le persone che l'unità è in grado di trasportare, più l'equipaggio)	
zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone che l'unità è in grado di trasportare, più l'equipaggio)	
giubbotti di salvataggio almeno categoria 150 (per tutte le persone che l'unità è in grado di trasportare, più l'equipaggio)	
giubbotti di salvataggio almeno categoria 100 (per tutte le persone che l'unità è in grado di trasportare, più l'equipaggio)	
luce ad attivazione automatica (montata sui giubbotti di salvataggio)	
salvagente anulare con cima	
boetta luminosa per salvagente	
boette fumogene	
fuochi a mano a luce rossa	
razzi a paracadute a luce rossa	
bussola e tabelle di deviazione	
orologio	
barometro	
binocolo	
scandaglio elettronico o manuale fino a 25 m	
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	
strumenti da carteggio per l'uso delle carte nautiche	
cassetta di pronto soccorso (tabella A DM n. 279/1988)	
fanali regolamentari (Colreg)	
pallone nero di fonda (per unità > 7 metri)	
apparecchi di segnalazione sonora	
strumento di radioposizionamento (GPS)	
apparato VHF-DSC	
apparato VHF	
HF - SSB	
telefono satellitare	
E.P.I.R.B	
riflettore radar	
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	
dispositivi antincendio fissi	



estintori antincendio	
-----------------------	--

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela

	Quantità
imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (safety line ombelicale)	

Data _____

(Firma dell'armatore o del proprietario)

”



Allegato XII

“Allegato XI-BIS (articolo 91-septies)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
UCON – UFFICIO DI CONSERVATORIA CENTRALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
Per il tramite dello STED

(denominazione e codice STED)

CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRAINO DI IMBARCAZIONI E DI NATANTI
DA DIPORTO IN MARE N° _____

rilasciato ai sensi dell'articolo 91-septies del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Dati dell'unità:

Nome	Numero di iscrizione	Abilitazione alla navigazione

W.I.N. (Watercraft Identification Number):

Tipo di unità:

Modello:

Lunghezza in metri:

Nominativo internazionale:

Dichiarazione di idoneità n° _____, rilasciata da _____

in data ____/____/____

SI CERTIFICA

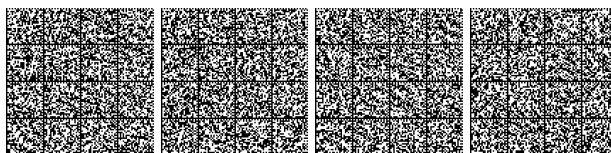
1. che l'unità è stata visitata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 91-septies del citato d.m. n. 146/2008;
2. che, a seguito di tale visita, sono state constatate l'idoneità al servizio dell'unità, la corretta installazione a bordo e la funzionalità delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino, nonché i limiti di trazione del sistema di traino.

Il presente certificato è stato rilasciato il ____/____/____ ed è valido fino al ____/____/____.

Timbro STED

Firma

(titolare o funzionario dello STED)”



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — Omissis

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis».

— Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93.

— La legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1975, n. 342.

— La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.

— La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, S.O.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161.

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

— La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2010, n. 244.

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2011, n. 159.

— Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2016, n. 7.

— Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2016, n. 163.

— Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 2018, n. 23.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1997, n. 293.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2018, n. 58.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2019, n. 49.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2005, n. 130, S.O.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2008, n. 222, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167):

«Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). — 1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regio-



lamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

a) definizione delle procedure e delle modalità per l'iscrizione delle unità da diporto e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;

b) definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto;

c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all'estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);

d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;

e) [SOPPRESSA];

f) definizione delle procedure e delle modalità relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio;

g) sicurezza delle navigazione delle unità da diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;

h) per le unità da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, anche nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciate ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché gli apparati di comunicazione;

i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;

l);

m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;

n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

o);

p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalità presso la competente autorità doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile;

q) - r);

s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al locatario dell'unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;

t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;

u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonché i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;

z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente nautica senza esami;

aa) adozione dei principi del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, L.L. 1966, Stew 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;

2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnicamente non praticabile;

bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità.

bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo delle unità da diporto a controllo remoto, delle responsabilità connesse e del regime assicurativo;

bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalità di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unità in acque estere.

Omissis.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1994, n. 281.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2021, n. 56.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto):

«Art. 1 (*Oggetto e definizioni*). — *Omissis*

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

Omissis

c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;

Omissis.

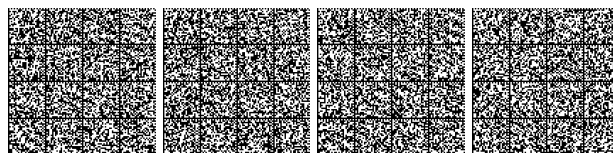
Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Costruzione delle imbarcazioni da diporto*). — 1. La dichiarazione di costruzione è facoltativa per le imbarcazioni da diporto.

2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione nell'ATCN è costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.»



Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (*Iscrizione delle navi da diporto*). — 1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprietà può essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.

2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Iscrizione di unità da diporto costruite per uso personale*). — 1. Il proprietario di un'unità da diporto costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice può richiedere l'iscrizione nell'ATCN presentando a uno STED, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.

2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unità da diporto costruite per uso personale è costituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

3. Le unità da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformità CE di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 4, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 15 (*Iscrizione*). — Omissis

4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestataro dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto».

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152:

«Art. 5 (*Sportello telematico del diportista «STED»*). — Omissis

2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono:

a) alle attività istruttorie finalizzate all'iscrizione, anche provvisoria, e alla cancellazione nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN;

b) alle attività istruttorie finalizzate all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

c) al rilascio degli atti relativi alla proprietà e degli altri atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione;

d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

e) alle attività istruttorie finalizzate all'utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto;

f) alle attività istruttorie relative al rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;

g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonché al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;

h) al rilascio della licenza di navigazione provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

i) alle attività istruttorie relative alla dichiarazione di armatore;

l) alle attività istruttorie tese al rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;

m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Omissis».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

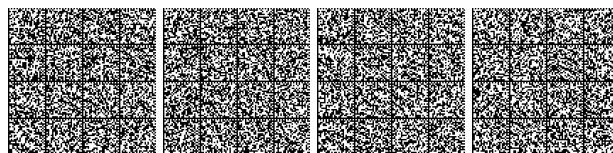
«Art. 7 (*Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria*). — 1. Per l'iscrizione di un'unità da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.

2. L'annotazione nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto può essere richiesta dal proprietario o dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, anche successivamente all'iscrizione dell'unità, con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalità telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo.

3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria può chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice.

4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non è soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicità navale.



5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice è sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 (*Pagamento stampati*). — 1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato *effettua* il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 (*Pubblicità degli atti*). — 1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nell'ATCN ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 (*Forma del titolo per la pubblicità*). — 1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.

2. Per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 (*Documenti per la pubblicità*). — 1. La pubblicità è richiesta all'UCON, tramite uno STED, presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.

2. La nota di trascrizione contiene:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalità, codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e data del medesimo;

c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

d) elementi di individuazione dell'unità da diporto;

e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui è sottoposto l'atto.

3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.

4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sull'unità da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicità, sono apostillati o legalizzati secondo le con-

venzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonché corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (*Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità*). — 1. La trascrizione può essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura dell'UCON, è trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.

2. Negli altri casi la trascrizione può essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'UCON, tramite uno STED, il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto):

«Art. 5 (*Sportello telematico del diportista «STED»*). — Omissis

3. Le attività previste al comma 2 sono espletate previa verifica, in via telematica, della sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unità da diporto.

Omissis.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 (*Iscrizione nell'ATCN delle imbarcazioni da diporto*).

— 1. La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice può essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unità da diporto e di autorità di conservatoria navale.».

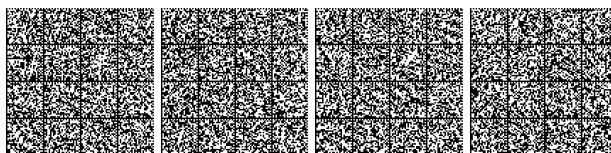
Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 18 (*Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero*). — 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatorio marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.».



Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 23 (*Licenza di navigazione*). — Omissis

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico):

«Art. 3 (*Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche*). — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera c).

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:

«Art. 1 (*Istituzione del Registro internazionale*). — 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata della pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.

1-quater. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritte in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale



e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.»

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche):

«Art. 9 (*Certificato di sicurezza*). — 1. Le navi nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche secondo il modello riportato nell'Allegato II, rilasciato dalle autorità marittime al termine della visita iniziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), oltre ai certificati previsti dalle convenzioni internazionali applicabili.

2. Il certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validità del certificato può essere prorogata dalle autorità marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Il certificato di sicurezza delle navi per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rinnovato al termine della visita di rinnovo di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

3. Tutto l'equipaggiamento marittimo previsto nell'Allegato I e compreso negli allegati A1 e A2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e successive modifiche, deve essere di tipo approvato; in particolare, il materiale indicato nell'allegato A1 deve essere conforme alla direttiva MED, mentre quello compreso nell'allegato A2 deve essere di tipo approvato dall'Amministrazione secondo le procedure dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.»

— Si riporta il testo degli articoli 15-ter, comma 3, 20, comma 2 e 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 15-ter (*Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche*). — Omissis

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;

c) il libro unico di bordo.

Omissis.»

«Art. 20 (*Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto*). — Omissis

2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio.

Omissis.»

«Art. 58 (*Durata dei procedimenti*). — 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.

1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.»

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 (*Cancellazione dall'ATCN*). — 1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice è presentata all'UCON tramite uno STED.

2. Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la cancellazione. L'UCON, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonché dell'INAIL. Ottenuto il nulla osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira i documenti di bordo.

3. Per le unità da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS. La medesima procedura è adottata in caso di passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c), del codice.

4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione è corredata dal processo verbale compilato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente e attestante l'evento.

5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta è rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita all'UCON, che cancella l'unità da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto.

6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità da diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell'unità all'estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il proprietario dell'unità da diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'UCON cancella l'unità da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero o da quella della dichiarazione rilasciata dal proprietario.

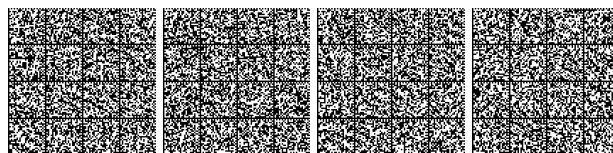
6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo di proprietà, l'UCON cancella d'ufficio l'unità da diporto dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza.»

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 24 (*Rinnovo della licenza di navigazione*). — 1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo per la durata massima di sessanta giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro sessanta giorni dalla presentazione dei documenti.»



— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), si vedano le note all'articolo 17.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche):

«Art. 5 (*Tipi di visite*). — 1. Le navi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono sottoposte alle seguenti visite:

a. visita iniziale, prima dell'immissione nell'esercizio dell'attività di noleggio per finalità turistiche o, per navi esistenti, prima dell'ottenimento dei certificati di sicurezza;

b. visite di rinnovo, ogni anno;

c. visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

2. Le visite sono effettuate, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, da un organismo tecnico scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.

3. L'esito della visita, riportato in una dichiarazione ai fini del noleggio rilasciata dall'organismo tecnico, è annotato sul Certificato di Sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalità turistiche di cui al successivo art. 9 comma 1 dall'autorità marittima, o, all'estero, dall'autorità consolare. Copia del certificato di sicurezza e copia dell'attestato devono essere inviate dall'autorità marittima o consolare all'autorità marittima del porto di iscrizione o di prevista iscrizione per le opportune annotazioni sul registro.»

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 20 (*Potenza dei motori*). — 1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.

2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.

3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è stata depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.

4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.»

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 24-bis (*Dichiarazione di armatore*). — Omissis

2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.

Omissis

4. La dichiarazione di armatore deve contenere:

a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;

b) gli elementi di individuazione dell'unità.

Omissis.»

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 22 (*Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea*). — 1. Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.

2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dal numero progressivo dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1.

3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.»

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 23 (*Ruolino di equipaggio*). — 1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonché alle autorità consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi, gli UMC e le autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.

3. Il ruolino di equipaggio ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione dall'UCON tramite lo STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all'INPS, nonché al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità, inoltra all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di navigazione.

3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorità consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia.

4. Alla scadenza di validità del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi, gli UMC o gli uffici consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato è trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.



4-bis. L'armatore può chiedere all'INPS l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure più posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali è adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del codice».

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 2 (Unità da diporto utilizzata a fini commerciali). — 1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3.

c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 49-septies, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 49-septies (Scuole nautiche). — Omissis

3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Omissis».

Note all'art. 26:

— Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione è pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269/1.

— Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 49-nonies e 49-decies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 2-bis (Nautica sociale). — 1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

2. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina».

«Art. 49-novies (Disciplina del transito delle unità da diporto).

— 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

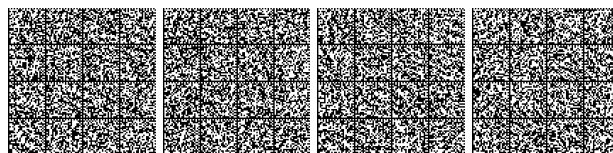
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) oltre 700 posti barca: otto.

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con



strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.»

«49-decies (Campi di ormeggio attrezzati). — 1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;

b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;

c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornalieri di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.

5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.»

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 27 (Patenti di categoria C). — 1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 3.

3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.»

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28 (Autorità competenti al rilascio delle patenti). — 1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:

a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

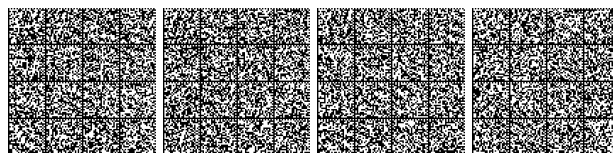
b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;

c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto;

c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1.

2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.»



Note all'art. 30:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW):

«Art. 5 (*Ufficiale di coperta*). — 1. L'ufficiale di coperta assume la responsabilità di una guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;

c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;

d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato;

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and teamwork, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;

f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere c) e d), sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.

3. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta è addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW.

4. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta non è in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.

5. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta è assegnato dal ruolo d'appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

«Art. 8 (*Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT*). — 1. Il comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.

2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;

b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo,

integrato dal previsto percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;

d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di primo ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;

e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente a un percorso formativo relativo all'acquisizione delle competenze specifiche di coperta;

f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non è in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS e dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato è rilasciato con limitazioni all'imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.»

«Art. 9 (*Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT*). — 1. Il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT.

2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;

b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;

d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di primo ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;

e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche;

f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non è in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS e dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato è rilasciato con limitazioni all'imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.»

— Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto):

«Art. 5 (*Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto*). — 1. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare:

a) in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza fino a 3000 GT;



b) in qualità di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza inferiore a 500 GT;

c) in qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, con una delle seguenti durate:

1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

2) se in possesso della qualifica di comune di guardia di coperta di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

4) se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, diverso da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con esito favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, svolto presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

«Art. 6 (*Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto*). — 1. Il capitano del diporto può imbarcare:

a) in qualità di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza;

b) in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT.

2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;

b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualità almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW - uso della leadership - per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Se l'interessato non è in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto è rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»

«Art. 7 (*Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto*). — 1. Il comandante del diporto può imbarcare in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza.

2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;

b) aver completato un periodo di navigazione della durata di 24 mesi in qualità almeno di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT, risultante dal libretto di navigazione;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica per il rilascio del certificato di addestramento denominato "Medical Care" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.

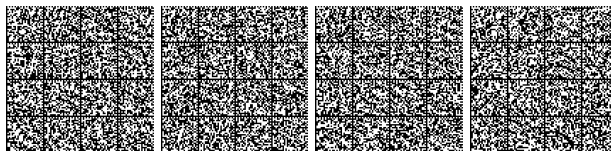
3. Se l'interessato non è in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto è rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»

— Si riporta il testo degli articoli 36-bis, comma 1, e 41, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 36-bis (*Titoli professionali del diporto*). — 1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.

Omissis.»

«Art. 41 (*Assicurazione obbligatoria*). — *Omissis*



3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.»

— La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1986, n. 291, S.O.

— Per i riferimenti normativi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 49-octies (*Centri di istruzione per la nautica*). — 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività. Qualora, all'esito delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentante risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.

5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:

a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;

b) hanno compiuto gli anni ventuno;

c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciatoa da un ente certificatore (CLIQ).

e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.

6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.

7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di cen-

tro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.

8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.

9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.

10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica.

11. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

12. In caso di esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.

13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.

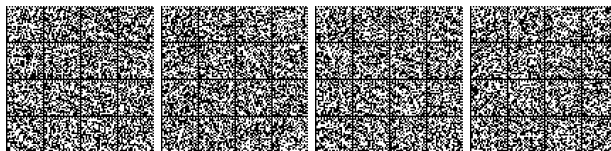
14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;

b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;

c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;



- d) requisiti di idoneità;
- e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;
- f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
- g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
- h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.»

Note all'art. 32:

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 30 (*Estensione dell'abilitazione*). — 1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela.

2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.

2-bis. *Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di età, possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione.*».

Note all'art. 37:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico):

«Art. 3 (*Diagnosi*). — 1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.».

— Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)):

«Art. 41 (*Validità dei certificati*). — 1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.».

Note all'art. 38:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

— Per i riferimenti normativi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1973, n. 80, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)):

«Art. 28 (*Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi*). — Omissis

2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)):

«Art. 33 (*Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero*). — 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.».

Note all'art. 39:

— Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 38 (*Termine di validità delle patenti*). — 1. La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.

1-bis. *In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.*

2. La validità delle patenti di categoria C o di categoria D, tipo D2, è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dal medico accertatore o dalla commissione medica locale.

3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.

4. *In caso di deterioramento o di illeggibilità, il titolare chiede all'autorità marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.*».



Note all'art. 40:

— Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 39 (*Revisione delle patenti nautiche*). — 1. L'autorità che ha rilasciato la patente può disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni nonchè per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi o su disposizione dell'autorità giudiziaria».

Note all'art. 41:

— Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 40 (*Sospensione delle patenti nautiche*). — 1. La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.

2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica è sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorità marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre gravi danni.

3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.

4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.

5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero all'UMC se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.

6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.

7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.».

Note all'art. 44:

— Si riporta il testo dell'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 39-bis (*Anagrafe nazionale delle patenti nautiche*). — 1. Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.

2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:

a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;

b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;

b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis;

c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;

d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.

3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62.

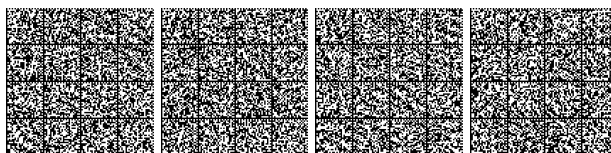
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:

a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;

b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;

c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi



dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».

Note all'art. 45:

— Si riporta il testo dell'articolo 2963 del codice civile:

«Art. 2963 (*Computo dei termini di prescrizione*). — I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.».

Note all'art. 46:

— Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 48 (*Finalità e campo di applicazione*). — 1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. È responsabilità del comandante dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinarie necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis.

2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:

a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;

b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.

3. Per i natanti da diporto e le moto d'acqua, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonché per l'identificativo di cui all'articolo 49 e per la sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche.».

Note all'art. 47:

— Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 50 (*Certificato di sicurezza*). — 1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni della presente sezione.

2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON:

a) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;

b) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, scelto dal proprietario dell'unità o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria.

3. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nell'ATCN ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.

4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.

5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell'unità o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria. Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalità di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.

6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unità da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorità consolare, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».

Note all'art. 48:

— Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 51 (*Validità del certificato di sicurezza*). — 1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validità:

a) otto anni dalla registrazione nell'ATCN per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;

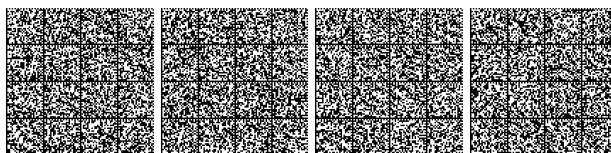
b) dieci anni dalla registrazione nell'ATCN per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.

2. In caso di rinnovo, la validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.

3. In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

3-bis. Alle unità da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilità o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, è rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità.

4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall'organismo tecnico.



5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unità venga eseguita un'ispezione a secco della carena.»

Note all'art. 49:

— Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 52 (Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza). — 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.»

Note all'art. 50:

— Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 53 (Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza). — 1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.

1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto della quale costituiscono dotazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice.»

Note all'art. 51:

— Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 54 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). — 1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un'unità pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio.

2-bis. Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.

3. I conduttori di tavole a vela, moto d'acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.

4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.»

Note all'art. 52:

— Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 56 (Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto). — 1. I battelli di servizio rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.»

Note all'art. 53:

— Si riporta il testo dell'articolo 57 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 57 (Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza). — 1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.

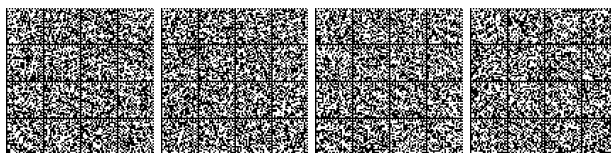
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza è convalidato sulla base di un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

3. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato di sicurezza è stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria può presentare la medesima documentazione all'autorità consolare.

3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l'articolo 51, comma 3 per le unità marcate CE e l'articolo 51, comma 3-bis per le unità non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998.

3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneità e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validità dell'attestazione di idoneità rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneità e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validità.

4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite.



L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa.»

Note all'art. 54:

— Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 60 (*Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati*). — 1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:

a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;

b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;

c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;

d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;

e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;

f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.

3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.»

Note all'art. 55:

— Si riporta l'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE)

«Art. 27 (*Natanti da diporto e moto d'acqua*). — Omissis

8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

Omissis.»

Note all'art. 56:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto):

«Art. 5 (*Sportello telematico del diportista «STED»*). — Omissis

2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono:

Omissis

g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonché al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;

Omissis.»

Note all'art. 57:

— Si riporta il testo dell'articolo 63 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 63 (*Visita iniziale*). — 1. La visita iniziale è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento, un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilità in acqua.

1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione può essere dispensata dalla prova di stabilità, qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di gemellarità con un'altra unità costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravità della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati.

2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.

3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»

Note all'art. 58:

— Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 65 (*Visite occasionali*). — 1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, sottopone la nave a visita occasionale.

2. La visita occasionale è, inoltre, disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.

3. Nel caso in cui il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria della nave non provveda a sottoporre l'unità alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna, il certificato di sicurezza perde di validità.

3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validità del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.»

Note all'art. 59:

— Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

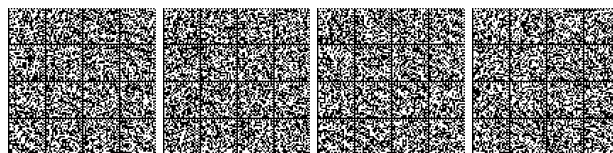
«Art. 67 (*Organi di esecuzione delle visite*). — 1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo nella cui giurisdizione si trova l'unità da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonché l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5, per le unità che si trovino in porti esteri.»

Note all'art. 60:

— Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 68 (*Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili*). — 1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75 e 76, il certificato di sicurezza non può essere rilasciato, rinnovato o convalidato.

2. Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorità marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione è annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorità marittima sull'attestazione d'idoneità e, tramite l'autorità marittima, è trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validità.



3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.»

Note all'art. 61:

— Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 69 (*Mantenimento delle condizioni dopo le visite*). — 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.»

Note all'art. 62:

— Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 70 (*Certificato di sicurezza per navi da diporto*). — 1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.»

Note all'art. 63:

— Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 71 (*Validità del certificato di sicurezza*). — 1. Il certificato di sicurezza ha la validità di:

a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;

b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo o di nave proveniente da altri registri.

2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.»

Note all'art. 64:

— Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 72 (*Apparato motore, impianti ed allestimento*). — 1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.

4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»

Note all'art. 65:

— Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 73 (*Protezione contro gli incendi*). — 1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformità alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se è previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.

3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.

6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacità estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»

Note all'art. 66:

— Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 74 (*Mezzi di salvataggio*). — 1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.

2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.

3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.

4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.»

Note all'art. 67:

— Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 75 (*Dotazioni di sicurezza*). — 1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:

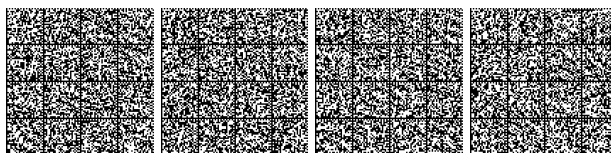
a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni oppure una bussola elettronica;

b) un orologio;

c) un barometro;

d) un binocolo;

e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;



f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;

g) strumento di radioposizionamento;

h) tre fuochi a mano a luce rossa;

i) tre razzi a paracadute a luce rossa;

l) due boette fumogene;

m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto del Ministro della sanità 25 maggio 1988, n. 279;

o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;

q) un riflettore radar;

r) radio telefono ad onde elettromagnetiche conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

s) n. 1 E.P.I.R.B. funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

t) dispositivo di esaurimento della sentina;

t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 4 agosto 2002.

2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.»

Note all'art. 68:

— Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 2, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 76 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole). — Omissis

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice.»

Note all'art. 69:

— Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 77 (Trasferimento per lavori e navigazione di prova). —

1. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, previa visita dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla località in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.

2. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, sentito l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizza prove di navigazione con navi da diporto non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o

officine meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteorologiche, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.»

Note all'art. 70:

— Si riporta il testo della rubrica Capo II del Titolo III del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«CAPO II - Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

Note all'art. 71:

— Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 78 (Campo di applicazione). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio, nonché alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 89-ter, alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:

- a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
- b) un bambino di età inferiore ad un anno.»

Note all'art. 72:

— Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 80 (Tipi di visite). — 1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:

- a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
- b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio;
- c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

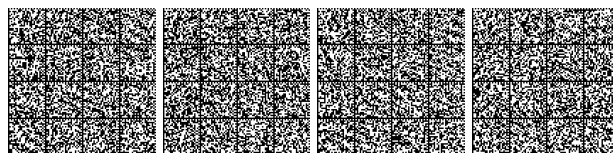
2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.»

Note all'art. 73:

— Si riporta il testo dell'articolo 81 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 81 (Dichiarazione di idoneità). — 1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, rilasciano una dichiarazione di idoneità conforme al modello indicato nell'allegato VI.

2. La dichiarazione di idoneità per le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico autorizzato.»



Note all'art. 74:

— Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 82 (Certificato di idoneità). — 1. Il certificato di idoneità al noleggio, conforme all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto, è rilasciato:

a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità e a seguito di convalida dell'UCON;

b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attività di noleggio, dall'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.

2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unità e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.

3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nell'ATCN.

4. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività, il certificato di cui al comma 1 del presente articolo è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.

5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneità da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneità.

6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneità al noleggio è rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneità sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.

7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente capo. Copia del certificato di idoneità rinnovato o convalidato è inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN ovvero, per i natanti da diporto, all'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.

8. Le unità da diporto battenti bandiera straniera, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.»

Note all'art. 75:

— Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 84 (Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità). — 1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unità adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.»

Note all'art. 76:

— Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 85 (Visita iniziale). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da

diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.

2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.

3. La visita è effettuata prima che l'unità sia impiegata nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonché un'ispezione a secco della carena.»

Note all'art. 77:

— Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 87 (Visite occasionali). — 1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneità perde di validità e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unità a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneità perde di validità nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato.

2. La visita occasionale di un'unità da diporto è inoltre disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità. L'autorità marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unità, i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.»

Note all'art. 78:

— Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 88 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). — 1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato VIII. È responsabilità del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato VIII-bis.

2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, è annotata sul certificato di idoneità a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorità marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneità, per i natanti.

3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da diporto impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.»



Note all'art. 79:

— Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 89 (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio). —

1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di otto passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri è composto da almeno due persone.

2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone.»

Note all'art. 80:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), si vedano le note all'articolo 15.

— Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si vedano le note all'articolo 15.

— Per il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167), si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 81:

— Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). — 1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.»

Note all'art. 82:

— Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 91 (Segnalazione). — 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e

70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del subacqueo.»

Note all'art. 83:

— Si riporta il testo dell'articolo 49-duodecies, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 49-duodecies (Assistenza e traino per imbarcazioni e nautanti in mare). — Omissis

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

Omissis.»

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), si vedano le note all'articolo 25.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 27-bis (Unità da diporto a controllo remoto). — Omissis

2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 60, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 60 (Denuncia di evento straordinario). — Omissis

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.

Omissis.»

— Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, è pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno 2019, n. L 169/1.



— Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 84:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto), si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto):

«Art. 3 (*Archivio telematico centrale delle unità da diporto «ATCN»*). — Omissis

2. L'ATCN è completamente informatizzato e si articola in due sezioni:

a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli UMC attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) «Sezione dati SISTE», popolata e aggiornata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate, con le informazioni trasmesse dal Corpo delle Capitanerie di porto e dalle Forze di polizia ai sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministero da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Omissis.»

«Art. 6 (*Abilitazione dei raccomandatari e degli studi di consulenza*). — 1. I raccomandatari e gli studi di consulenza che intendono attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di abilitazione all'UCON per il tramite degli UMC competenti per territorio.

2. L'UMC competente per territorio comunica all'UCON, in via telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1. L'UCON, verificata la condizione di cui all'articolo 10, comma 4, autorizza il collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.»

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 50-ter (*Piattaforma Digitale Nazionale Dati*). — 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e

delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzia delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.

3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti.

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già attivi.

8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»



Note all'art. 85:

— Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE):

«Art. 19-bis (Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi). — 1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, è conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.

2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.

3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.

4. Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:

a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;

b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto;

c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2;

d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali;

e) le modalità con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualità dell'impresa installatrice;

f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia;

g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul mercato;

h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonché l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli;

i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;

l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).».

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 87:

— Si riporta il testo dell'allegato II del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Allegato II. Procedure di rilascio e convalida delle patenti nautiche

A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, presentano la domanda di ammissione agli esami all'autorità marittima o agli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del re-

golamento, da due foto formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice. Per i soggetti di cui all'articolo 30 del regolamento, la domanda è inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta.

2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una provincia diversa da quella di residenza allegano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE presso il consolato italiano del Paese di residenza.

B. CALENDARIO DEGLI ESAMI

1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso di validità dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda di ammissione, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di candidati privatisti, l'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto dall'articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto dall'articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di patenti nautiche di categoria D, tipo D1.

2. Gli uffici competenti, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità ricevute, dispongono un calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno o più esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità. Alla dichiarazione di disponibilità, che può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame.

3. La domanda di ammissione agli esami è archiviata nei seguenti casi:

a) quando il candidato non presenta la dichiarazione di disponibilità a svolgere l'esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione;

b) quando il candidato, regolarmente convocato, non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti;

c) quando il candidato non abbia superato per due volte la prova teorica o per due volte la prova pratica;

d) quando l'ufficio competente abbia avuto comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di idoneità psicofisica o dei requisiti morali del candidato.

4. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei diritti previsti, entro trenta giorni dall'archiviazione della precedente, può sostenere nuovamente per due volte la sola prova pratica.

5. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonché i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno facoltà di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame.

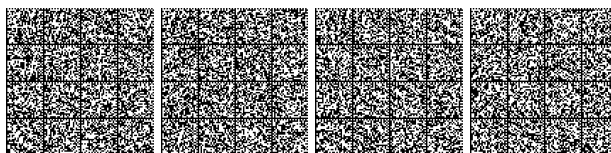
6. Le misure compensative comprendono:

a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del 30% rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati;

b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti compensativi necessari in relazione alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica;

c) il supporto di assistenti o mediatori linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica.

7. Compatibilmente con la tipologia e la finalità della prova di esame, possono essere adottate, quali misure dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento delle prove teoriche in modalità alternative, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità. Nel caso della scelta



della forma orale, le domande rivolte al candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz a lui abbinata, che è allegata al verbale d'esame con l'indicazione delle risposte espresse dal candidato.

8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione alla tipologia e alla finalità della prova di esame, sono comunque adottate modalità di svolgimento che, in rapporto alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica, non arrecano affaticamento e disagio in operazioni che direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di esame.

9. L'ammissione del candidato alle misure personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego è comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego o la concessione dal candidato ritenuta parziale è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'ufficio. La presentazione del ricorso sospende i termini del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica.

C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE

1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente della commissione o dall'esaminatore nonché dal candidato, è rilasciata al termine della prova pratica.

2. Per i soggetti già in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all'autorità che ha provveduto al rilascio.

3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da bollo, due foto formato tessera e l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.

D. CONVALIDA DELLE PATENTI

1. Per la convalida della patente il titolare presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del presente regolamento, nonché l'eventuale possesso di altra patente nautica.

2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida.

3. Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura:

"Patente nautica n. validità confermata fino al....." seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti.

4. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente

dicitura: "Patente nautica n. validità confermata fino al prescrizioni mediche " seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti.

E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI

1. Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita è ritirata ed annullata.

2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.

3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1, l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. rilasciata in data", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

F. CAMBIO DI RESIDENZA

1. Il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. residente a in via", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione.

2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è esente dal bollo.

3. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.

4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione:

"Duplicato della patente n. rilasciata in data", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

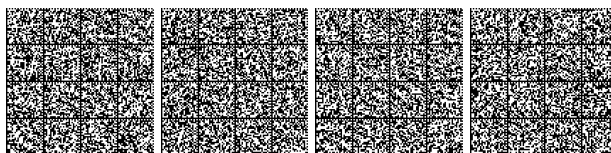
5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.»

24G00152

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-SOL-003) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

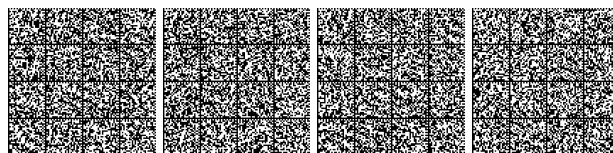
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 7,00

